



Jurisdictio

Storia e prospettive della Giustizia

N. 6-2025 - SAGGI 5
ISSN 2724-2161

Stefano Vinci

GIURISDIZIONE E POLITICA A TARANTO
TRA PRINCIPATO E MONARCHIA ARAGONESE

JURISDICTION AND POLITICS IN TARANTO
BETWEEN THE PRINCIPALITY
AND THE ARAGONESE MONARCHY

Editoriale Scientifica

Stefano Vinci

GIURISDIZIONE E POLITICA A TARANTO TRA PRINCIPATO
E MONARCHIA ARAGONESE

*JURISDICTION AND POLITICS IN TARANTO BETWEEN
THE PRINCIPALITY AND THE ARAGONESE MONARCHY*

Abstract

Il saggio analizza i privilegi concessi alla città di Taranto prima dai Principi e poi, con la morte di Giovanni Antonio Orsini del Balzo, dai sovrani Aragonesi: attraverso questa congerie di norme è possibile ricostruire la vita istituzionale, sociale ed economica della città, negli spazi che la politica giurisdizionale del governo feudale e reale concedeva a Taranto, sede eponima del più grosso feudo del Regno.

Parole chiave: *Principato di Taranto, privilegi cittadini, ordinamento municipale*

The essay analyses the privileges granted to the city of Taranto first by the Princes and then, with the death of Giovanni Antonio Orsini del Balzo, by the Aragonese sovereigns: through this congeries of norms, it is possible to reconstruct the institutional, social and economic life of the city, in the spaces that the jurisdictional policy of the feudal and royal government granted to Taranto, the eponymous seat of the largest fiefdom in the Kingdom.

Keywords: *Principality of Taranto, citizen privileges, municipal order*

1. Le regole per le città

La storiografia più recente¹ è concorde nel ritenere che le città meridionali ebbero, durante l'età angioina e aragonese, il periodo di più ampia codificazione delle norme cittadine², favorita dal governo cen-

¹ Cfr. A. MUSI, *Storia urbana e Mezzogiorno d'Italia dal tardo Medioevo all'età moderna: proposta di un questionario*, in Aa.Vv., *Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di Mario del Treppo*, vol. I, curr. G. Rossetti, G. Vitolo, Liguori, Napoli 1990, pp. 347-363; G. GALASSO, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494)*, in *Storia d'Italia*, vol. XV, t. 1, UTET, Torino 1992; A. LERRA, *Il libro e la piazza. Le storie locali dei Regni di Napoli e di Sicilia in età moderna*, Lacaita, Manduria-Bari-Roma 2004; A. MUSI, *Le città del Mezzogiorno nell'età moderna*, ESI, Napoli 2000; ID., *Né anomalia né analogia: le città del Mezzogiorno in età moderna*, in Aa. Vv., *Città e contado nel Mezzogiorno tra medioevo ed età moderna*, cur. G. Vitolo, LavegliaCarlone, Salerno 2005, pp. 307-312; G. VITOLO, *Monarchia, ufficiali regi, comunità cittadine nel Mezzogiorno aragonese. Spunti da alcune fonti «impertinenti»*, in *Rassegna di Storia Salernitana*, ns, XXVI, 2008, pp. 169-193; G. VITALE, “*Universitates*” e “*officiales regi*” in età aragonese nel *Regno di Napoli: un rapporto difficile*, in *Studi storici*, LI, 2010, 1, pp. 53-72; S. VINCI, *Regimento et governo, Amministrazione e finanza nei comuni di Terra d'Otranto tra antico e nuovo regime*, Cacucci, Bari 2013; F. SENATORE, *Una città, il regno: istituzioni e società a Capua nel XV secolo*, Istituto Storico Italiano per il medo evo, Roma 2018; G. VITOLO, *Governo del territorio e rappresentazione dello spazio nel Mezzogiorno aragonese*, in Aa. Vv., *Ricerca come incontro. Archeologi, paleografi e storici per Paolo Delogu*, curr. G. Barone, A. Esposito, C. Frøva, Viella, Roma 2018, p. 401; G. CARIDI, *Gli aragonesi di Napoli. Una grande dinastia del Sud nell'Italia delle Signorie*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2021, pp. 195-196; D. MORRA, *La fiscalità segmentata. Comunità, signorie e monarchia nel regno di Napoli tardomedievale*, fedOA Press, Napoli 2025.

² Tale tesi fu recepita anche da G. CASSANDRO, *Lineamenti del diritto pubblico del Regno di Sicilia Citra Farum sotto gli Aragonesi*, Cressati, Bari 1934, p. 44: «Il fenomeno centrale della storia giuridica del Comune nel nostro periodo è l'ampia codificazione delle norme cittadine. Anche se il fenomeno si è iniziato prima e se sotto gli Angioini comincia a manifestarsi con vigore, non può negarsi che esso assuma più vaste proporzioni sotto gli Aragonesi. Le condizioni che resero possibile tale estendersi sono da ricercarsi senza dubbio nella tendenza all'autonomia delle città, tendenza che fu agevolata dal potere centrale sotto gli Angioini, ma ebbe il centro propulsore soprattutto nelle vigili forze locali». Vedi anche ID., *Il comune meridionale nell'età aragonese*, in *Congresso internazionale di studi sull'età aragonese*, Atti del convegno, Bari, 15-18 dicembre 1968, Adriatica, Bari 1972, pp. 147-167. Sull'argomento rinvio a S. VINCI, *Municipalità e diritto nel Mezzogiorno spagnolo*, in G. Caridi, *Nel Mezzogiorno d'Italia*

trale che attuò una politica di controllo sulla feudalità³, smantellando i suoi organismi territoriali più estesi (si pensi proprio al Principato di Taranto⁴) e dall'altro realizzando un più saldo collegamento con le comunità locali attraverso una “dislocazione” delle risorse economiche verso le città, rafforzando le infrastrutture urbane con investimenti in porti, castelli, mura e mercati, con la conseguente evoluzione delle amministrazioni municipali accompagnate dalla crescita della borghesia cittadina⁵.

in età Spagnola, Atti del Convegno di Studi, Reggio Calabria, 7 e 8 ottobre 2022, cur. G. Caridi, Città del Sole, Reggio Calabria 2024, pp. 75-93.

³ Tale politica mirava a riequilibrare il controllo politico interno, favorendo soprattutto le città demaniali con concessioni di franchigie e privilegi fiscali o incoraggiando le richieste di redenzioni dal dominio baronale al fine di creare centri fedeli al sovrano per bilanciare l'oligarchia feudale e consolidare il potere regio. Scrive P. TENERENZI, *The citizens and the king. Voting and electoral procedures in southern Italian towns under the Aragonese*, in Aa.Vv., *Cultures of voting in pre-modern Europe*, eds. S. Ferente, L. Kuncevic, M. Pattenden, Routledge, London-New York 2018, pp. 257-273 (259): «However, the sovereign could change a town's status for strategic and geopolitical reasons, for example, to strengthen a community or a lord's loyalty». Cfr. ID., *L'Aquila nel Regno. I rapporti politici fra città e monarchia nel Mezzogiorno tardomedievale*, Il Mulino, Bologna 2015, p. X.

⁴ Con riferimento al principato di Taranto cfr. A. KIESEWETTER, “*Princeps est imperator in regno suo*”. *Intitulatio e datatio nei diplomi dei principi angioini di Taranto (1294-1373)*, in “Il re cominciò a conoscere che il principe era un altro re”. *Il principato di Taranto e il contesto mediterraneo (secc. XII-XV)*, cur. G.T. Colesanti, Roma 2014, pp. 65-102; G. VALLONE, *La costituzione feudale e gli intenti dei baroni*, in *Quaderni Lupiensis di Storia e Diritto*, 7 (2017), pp. 337-351; F. SOMAINI, *Forme politiche in competizione (e in trasformazione) alla fine del Medioevo. La vicenda del Principato di Taranto considerata in una prospettiva europea*, in Aa.Vv., *Il principato di Taranto. Cultura letteraria ed artistica nel principato di Taranto*, Scorpione, Taranto 2024, pp. 303-393; ID., *Dalla morte dell'Orsini alla memoria del Principato*, in Aa.Vv., *Il principato di Taranto dopo il Principato*, Scorpione, Taranto 2025, pp. 9-33; S. CALLEGARO, *Le città del Principato dopo il Principato. Contrattazioni tra la realtà urbana e la Corona*, ivi, pp. 138-154 (143); L. PETRACCA, *La devoluzione del Principato di Taranto alla Corona. Riorganizzazione dei quadri territoriali, ridistribuzione feudale e rinnovamento della componente signorile in Terra d'Otranto (1463-1500)*, ivi, pp. 35-76.

⁵ Così SENATORE, *Una città, il regno*, cit., pp. 22-23, il quale, riferendosi a Capua, sostiene trattarsi di una dislocazione delle risorse economiche nelle mani dell'universitas piuttosto che di autonomia delle città rispetto alla monarchia: la gestione delle risorse comportò il progressivo perfezionamento dell'amministrazione e la crescita

Al di là del confronto tra la fisionomia delle *universitates* meridionali rispetto a quelle settentrionali in età medievale e moderna, su cui si interrogò con ricerche pionieristiche Francesco Calasso agli inizi degli anni Trenta del Novecento⁶, i recenti studi archivistici e documentali rivolti alla conoscenza delle *universitates civium*⁷ consentono di confermare un elevato grado di sviluppo della dimensione cittadina che avvenne, in maniera non uniforme, nelle diverse municipalità, le quali riuscirono gradualmente a costituire un bagaglio di disposizioni locali in materia di amministrazione e finanza grazie alle concessioni ottenute da sovrani angioini e aragonesi⁸, che rappresentarono lo *ius proprium* delle università⁹.

Questo lungo processo di trasformazione si concretizzò in un contesto di «armonica collaborazione» tra le città e la corona¹⁰ compiuto

delle élites urbane, trasformando l'*universitas* da un'entità giuridica a un potere territoriale vero e proprio, per quanto soggetto al vigile controllo della monarchia e dei suoi ufficiali.

⁶ F. CALASSO, *La legislazione statutaria nell'Italia meridionale. Le basi storiche. Le libertà cittadine dalla fondazione del Regno all'epoca degli statuti*, Angelo Signorelli, Bari-Roma 1929. Significativo, sul punto, il contributo di M. CARAVALE, *La legislazione statutaria dell'Italia Meridionale e della Sicilia*, in *Gli Statuti Sassaresi. Economia, Società, Istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*, cur. di A. Mattone, EDES, Cagliari 1986, pp. 191-211.

⁷ Scrive MUSI, *Né anomalia né analogia*, cit., p. 311: «L'assenza della città-stato nel Mezzogiorno d'Italia non ha impedito lo sviluppo della dimensione cittadina declinabile più al plurale che al singolare. Essa, anche se non costituito il più importante fattore di coordinazione territoriale, soprattutto fra il Trecento e il Quattrocento ha rappresentato una rilevante modalità di territorializzazione, rilevante proprio per la molteplicità e la differenziazione delle strade nella definizione del rapporto città-contado».

⁸ Sull'argomento rinvio a A. CERNIGLIARO, *Civitas et insula de Yscla. Un centro marinaro tra aragonesi e Asburgo*, in *Studi Veneziani*, n.s., LII, 2006, pp. 17-37.

⁹ Così SENATORE, *Una città, il regno*, I, cit., p. 3, il quale scrive trattarsi «un carnet di diritti e esenzioni che potevano essere concessi dal re o dai signori feudali a qualsiasi comunità del Regno».

¹⁰ Ivi, p. 22: «La quantità e qualità delle entrate fiscali, degli uffici, delle esenzioni, dei diritti che esse gestivano comportò nel corso del Quattrocento un progressivo perfezionamento dell'organizzazione interna e un allargamento significativo della loro "autonomia". Si faccia molta attenzione, però, al termine "autonomia", che va assolutamente spogliato delle sue connotazioni ideologiche, caratteristiche della storiografia

attraverso la formulazione di numerose e frequenti richieste rivolte al sovrano – variamente denominate diplomi, privilegi, capitoli, grazie – le quali offrono la documentazione ricchissima di questo fenomeno complesso di «normazione partecipata»¹¹ rappresentato da regolamenti elaborati localmente¹² ed approvati attraverso il *placet regio*¹³. Sotto la forma supplice della richiesta, erano presentate, per la conferma, provvedimenti già deliberati dall'università raccolta in parlamento o rappresentata dal suo consiglio¹⁴. La conferma aveva solo valore formale e il sovrano, nel concederla, «si preoccupava sopra tutto che sulla

italiana: l'autonomia delle città non era una condizione che si sviluppò contro la monarchia e i suoi apparati, ma al suo interno, come un'opportunità politica nell'ambito di una ideale, armonica collaborazione, non esente peraltro da crisi e conflitti»

¹¹ Ivi, p. 107. Cfr. F. SENATORE, *Le scritture delle universitates meridionali. Produzione e conservazione*, in Aa.Vv., *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)*, cur. I. Lazzarini, Firenze University Press, Firenze, 2008, pp. 517-548. Vedi anche A. ROMANO, *Fra assolutismo regio ed autonomie locali. Note sulle consuetudini nelle città della Sicilia*, in Aa.Vv., *Cultura e istituzioni nella Sicilia medievale e moderna*, Rubbettino, Soveria Mannelli 1992; ID., *Consuetudini, statuti e privilegi cittadini nella realtà giuridico-istituzionale del Regno di Sicilia*, in Aa.Vv., *Das Privileg im europäischen Vergleich*, cur. B. Dölemeyer, H. Mohnhaupt, II, Klostermann, Frankfurt am Main 1999, pp. 117-142; P. CORRAO, *Città e normativa cittadina nell'Italia meridionale e in Sicilia nel medioevo: un problema storico-grafico da riformulare*, in Aa.Vv., *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del Medioevo*. Atti del convegno nazionale di studi, Cento 6-7 maggio 1993, cur. R. Dondarini, Cento 1995, pp. 35-60; A. AIRÒ, *L'architettura istituzionale e territoriale del Regno di Napoli nello specchio degli atti linguistici di un privilegio sovrano (XV secolo)*, in Aa.Vv., *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, cur. G. Alfano, A. Torre, Viella, Roma 2011, pp. 139-167.

¹² Osserva CORRAO, *Città e normativa cittadina*, cit., p. 46 che i privilegi non costituivano un atto unilaterale del sovrano ma il «risultato di un lungo misurarsi dei rapporti di forza tra oligarchie locali e Corte; il risultato di una contrattazione fra interessi cittadini e necessità della monarchia di assicurarsi il consenso attraverso la concessione o la sanzione di prerogative, in genere di monopolio o di foro giudiziario, rivendicate dalle città».

¹³ Cfr. F. SENATORE, *Il regno di Napoli*, in Aa.Vv., *Lo Stato del Rinascimento in Italia. 1350-1520*, curr. A. Gamberini, I. Lazzarini, Viella, Roma 2014, pp. 35-51 (39) e P. TERENZI, *Una città superiorem recognoscens. La negoziazione fra l'Aquila e i sovrani aragonesi (1442-1496)*, in *Archivio Storico Italiano*, vol. 170 n. 4 (ott-dic 2012), pp. 619-651.

¹⁴ Sull'argomento cfr. TERENZI, *The citizens and the king*, cit., p. 260.

deliberazione presentatagli fosse convenuto il consenso dell'*Universitas Civium* o della sua *sanior pars*¹⁵. In ciascuno di questi documenti, veniva ripercorsa, nella parte iniziale, la storia esterna della richiesta, cui seguiva il testo delle deliberazioni presentate per la conferma e poi l'approvazione.

Queste istanze furono gli strumenti giuridici di cui le città si servirono per perfezionare le proprie istituzioni amministrative, secondo i diversi e specifici bisogni e tradizioni attraverso una vera e propria negoziazione intercorsa tra le municipalità e la Corona¹⁶: la maggior parte di esse non riguardava soltanto diminuzioni di collette, franchigie di dogana e simili¹⁷, ma una serie rilevante di disposizioni in materia di annona, polizia campestre ed urbana, igiene cittadina, diritto e procedura penale, e soprattutto norme relative all'amministrazione cittadina, alle modalità di elezione dei rappresentanti municipale, alla materia dei dazi e delle gabelle¹⁸.

¹⁵ CALASSO, *La legislazione statutaria*, cit., p. 208.

¹⁶ Osserva TERENZI, *The citizens and the king*, cit., p. 257: «The reforms, whether demanded by the community or decided by the king, were always the result of negotiation – the key concept that characterizes recent research on southern Italian urban history. Scholars have, in fact, abandoned the traditional point of view that considered cities as having necessarily been oppressed by the monarchy ever since the advent of the Normans or the Staufen. Instead they now propose new interpretations, which are more in line with European historiography on other monarchical states». Cfr. F. SENATORE, «*The Kingdom of Naples*», in *The Italian Renaissance State*, eds. A. Gamberini-I. Lazzarini, Cambridge University Press, Cambridge 2012, pp. 30–49; G. VITOLO, *L'Italia delle altre città. Un'immagine del Mezzogiorno medievale*, Liguori, Naples 2014.

¹⁷ N.F. FARAGLIA, *Il comune nell'Italia meridionale (1100-1806)*, Arnaldo Forni Editore, Napoli 1883, p. 124.

¹⁸ Secondo CASSANDRO, *Lineamenti*, cit., p. 46: «[...] l'autonomia della città fu – a nostro parere – più piena e completa nel periodo in cui il suo ordinamento ebbe forma consuetudinaria. Questa maniera di formazione della norma giuridica è – come risaputo – assai più elastica ed accomodante della legge intesa come norma scritta. Il potere centrale ha meno occasione di intervenire, in quanto non è richiesta una espressa approvazione, né si dimentichi che siamo di fronte ad un ordinamento di diritto pubblico e privato in gran parte consuetudinario. [...] Quando invece le città si danno statuti, la forma scritta, fissando e irrigidendo l'ordinamento, richiama su di esso l'attenzione del potere centrale che viene ad esercitare il suo diritto di approvazione, partecipa più attivamente alla formazione degli statuti stessi, si sostituisce alle

È possibile, quindi, affermare che la graduale «localizzazione di prerogative e procedimenti»¹⁹ che si ebbe nel XV secolo da parte delle università del Mezzogiorno attraverso un «pacchetto di privilegi e concessioni destinato a durare e accrescetersi per tutto l'Antico Regime»²⁰ portò all'affermazione di amministrazioni prevalentemente esercitate da organi elettivi²¹ che cercarono, per quanto possibile, di assorbire nelle cariche cittadine anche le attribuzioni degli ufficiali regi, come ad esempio avvenuto a Napoli, Gaeta e Aquila, dove le ampie attribuzioni del Capitano – elemento di raccordo tra monarchia e società politica locale, con il compito di vigilare sul governo cittadino, preservare l'ordine pubblico, garantire la riscossione delle tasse, amministrare la giustizia civile di secondo grado e penale²² – furono formalmente limitate²³ e a Teramo, dove fu richiesto e ottenuto nel 1465 che la città potesse eleggere direttamente il proprio capitano e gli altri

volte agli stessi organi comunali. La quale osservazione è ancora più esatta rispetto alle norme che stabiliscono la costituzione cittadina».

¹⁹ MORRA, *La fiscalità segmentata*, cit., p. 235: «Si pensi alla diffusissima tendenza ad acquisire il controllo dei proventi della giustizia capitaneale per convertirli nel salario del capitano, a fissare elementi di disciplina per gli ufficiali nominati dai poteri superiori e a radicare *in loco* l'amministrazione della giustizia civile e criminale di primo grado; all'aspirazione pure diffusa a esercitare forme di patronato collettivo su enti ecclesiastici, rivendicando il controllo dei loro proventi e la cura di chiese e monasteri, specie per contrastare la negligenza e l'assenteismo di certi prelati; alle gelose rivendicazioni affinché soltanto i membri della comunità potessero ottenere certi uffici e benefici governati da autorità superiori».

²⁰ G. VALLONE, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra Medio Evo ed Antico Regime. L'area salentina*, Roma, Viella 1999, p. 179.

²¹ Osserva G. VITOLO, *Città, monarchia, servizi sociali nel mezzogiorno medievale: i verbali dei Consigli comunali dell'Aquila (1467-1469)*, in *Studi storici*, LIII, 2012, 3, p. 754 le comunità locali provvedevano infatti ai loro bisogni materiali e cercavano di tenere testa alla pressione della monarchia e dei suoi ufficiali centrali e periferici, oltre che dei signori feudali se erano da loro dipendenti, dotandosi di organismi rappresentativi variamente denominati e più o meno autorevoli in base alla loro composizione, ma tutti in grado di interloquire, sia pure attraverso canali diversi, con la corte e non di rado direttamente con il sovrano.

²² VITOLO, *Monarchia, ufficiali regi*, cit., p. 171. TERENZI, *The citizens and the king*, cit., p. 260.

²³ G. CASSANDRO, *Lineamenti*, cit., p. 53.

suoi ufficiali «perché li passati tempi sonno stati multi capitanei quali sono stati più avidi di accumulare denari che esercitare justitia»²⁴.

Ove, invece, gli ordinamenti locali non fossero stati tali da garantire un esatto funzionamento, il governo aragonese sarebbe intervenuto ad imporre regolamenti rivolti a disciplinare con precisione le modalità di elezione degli organi locali e le loro funzioni, nell'ottica di evitare dissidi interni, mantenere la stabilità amministrativa e la pace sociale²⁵. Questo è il caso di Cosenza che, in assenza di un ben definito ordinamento cittadino, ricevette del sovrano nel 1491 una minuziosa disciplina che ne limitò l'autonomia, subordinandola ad uno stringente controllo di un ufficiale regio²⁶. Mentre in altri casi furono le stesse città a chiedere al sovrano un ordinamento, al fine di evitare lotte intestine tra ceti, come avvenuto nel comune di Troia nel 1493²⁷. Tale «inedito interventismo del potere regio negli ordinamenti municipali» non fu, infatti, una imposizione dall'alto, ma si sviluppò in dialogo con le dinamiche politiche interne alle comunità²⁸ e con la domanda di par-

²⁴ F. SAVINI, *Il Comune teramano nella sua vita intima e pubblica dai più antichi tempi ai moderni*, Forzani, Roma 1895, p. 554. Doc. XXVII. Diploma di Ferdinando I d'Aragona che conferma ai Teramani la libertà demaniale e gli altri privilegi. Cfr. CALASSO, *La legislazione statutaria cit.*, p. 219 e G. VALLONE, *Feudi e città. Studi di storia giuridica e istituzionale pugliese*, Congedo, Galatina 1993, p. 12, il quale riporta anche i casi di Taranto, Lecce, Aquila e Giovinazzo.

²⁵ Così CARIDI, *Gli aragonesi*, cit., p. 196: «Negli ultimi anni del suo Regno, Ferrante intensificò la produzione normativa relativa alle università del Regno di Napoli, di cui è rimasta ampia traccia nel terzo volume del Codice aragonese, dove sono riportati i capitoli concessi a 78 centri, abitati per lo più feudali, in un periodo compreso tra settembre 1490 e luglio 1493».

²⁶ Così F. COZZETTO, *Una grande università: Cosenza e i suoi casali*, in *Città e contado*, cit., pp. 261-286: 277 nt 29.

²⁷ Si trattava, insomma, di dinamiche differenti che riflettevano le diverse realtà locali come ben osserva C. MASSARO, *Il principe e le comunità*, in *Un principato territoriale nel regno di Napoli? Gli Orsini Del Balzo principi di Taranto (1399-1463)*, cur. L. Petracca, B. Vetere, Roma 2013, pp. 335-384 (371): «là dove era più alta la vivacità economica e meno elementare l'articolazione sociale, più ambiziose e più complesse erano le materie disciplinate nelle richieste e più forte il desiderio di allentare il controllo signorile e acquisire spazi di gestione autonoma nel governo delle università»

²⁸ Osserva TERENZI, *L'Aquila nel Regno*, cit., p. XVII, che l'idea secondo cui la libertà o l'autonomia cittadina dei comuni meridionali fosse contrapposta all'accentramento o l'oppressione regia rappresentava un retaggio dell'impostazione

tecipazione agli organi di governo cittadino da parte di gruppi non nobiliari²⁹, nell'ottica di ridefinire la rappresentanza cittadina in favore dei *populares*³⁰.

È evidente che la fisionomia dei centri cittadini non fosse né uniforme né omogenea. Essa mutava in relazione a una pluralità di fattori: alle specifiche condizioni locali; alla natura delle *universitates*, feudali o demaniali – distinte in base alla presenza o meno di vincoli di vassallaggio, come avveniva per Taranto durante il Principato³¹ – e alla diversa configurazione tra comunità urbane e rurali, che presentavano strutture sociali, economiche e politiche molto differenti³². In questo

ottocentesca che presentava le città impegnate a resistere al potere monarchico, in un rapporto che inevitabilmente e costantemente conflittuale. Al contrario, la tendenza all'autonomia doveva considerarsi innata in ogni città, per il sol fatto di essere comunità urbana.

²⁹ MORRA, *La fiscalità segmentata*, cit., p. 255: «Fra anni Sessanta e Settanta, poi di nuovo al principio degli anni Novanta, commissari speciali o principi di sangue (e in particolare l'erede al trono, Alfonso) coordinarono delle riforme che toccavano temi come la composizione dei consigli comunali, le procedure elettorali, la produzione e conservazione di scritture, ma includevano anche molte misure relative all'amministrazione finanziaria». Cfr. Senatore, *Una città, il regno*, cit., p. 190.

³⁰ Osserva TERENZI, *The citizens and the king*, cit., pp. 269: «The need for renewed political structures was strongly expressed by those urban groups that aimed to access power or to hold a larger part of it, notably the *populares* (except in L'Aquila). In order to obtain consensus and weaken the concentration of power, the king satisfied the towns' requests to redefine representation, while at the same time seizing the opportunity to regulate institutional activity further. The royal interest in supporting the *populares* derived from the troubled relations between the Aragonese and the nobles, who represented the main opponents of the dynasty's reforming policy, which affected some of their immunities».

³¹ L'assetto delle *universitates* sotto il Principato risentiva fortemente dei diritti di prelievo signorile imposti dalla condizione feudale. Cfr. G. CASSANDRO, *Un inventario dei beni del Principe di Taranto*, in Aa.Vv., *Studi di Storia Pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli*, cur. M. Paone, Congedo, Galatina 1973, vol. II, pp. 50-57. Vedi anche il recente studio di R. ALAGGIO, *Comportamenti sociali e attribuzioni simbolico-funzionali nella definizione degli spazi ad uso collettivo. L'esempio di alcune città costiere della Puglia in età angiotino-aragonesa*, in *Mediterranea. Ricerche storiche*, n. 58, a. XX (agosto 2023), pp. 267-288 (286).

³² G. VITALE, «*Universitates* e «*officiales regii*», cit., p. 54; G. CARIDI, *Gli aragonesi*, cit., p. 196. Osserva A. CERNIGLIARO, *Civitas et Insula*, cit., p. 20: «Fin dall'età aragonesa la sostanziale carenza, per una precisa opzione istituzionale di una politica tesa

intreccio di variabili – natura giuridica delle comunità, condizioni socio-economiche, grado di dipendenza dal principe o dalla corona, tipo di privilegi ottenuti – si delineavano quindi profili istituzionali differenti, che spiegano la notevole varietà delle realtà urbane e rurali dell'Italia meridionale tardo-medievale.

Pertanto, può affermarsi che la configurazione amministrativa dei comuni del Mezzogiorno, che si andò delineando a partire dal XIV secolo ed evolvendo nei secoli successivi, si componeva di un numero variabile di organi deliberanti, esecutivi, giurisdizionali, connesso prevalentemente all'estensione e all'importanza del comune ed alle consuetudini locali³³.

Infatti, se nelle università composte di poche unità familiari ritroviamo unicamente la figura del sindaco, coadiuvato nel governo da due eletti ed un cancelliere, in quelli con un maggior numero di abitanti vi era una netta distinzione di compiti che venivano suddivisi tra diversi e numerosi ufficiali municipali eletti in seno al parlamento o al consiglio con voti segreti e bussola³⁴: ciò che importava, però, era definire e delimitare durata e attribuzioni degli ufficiali regi per evitare forme di radicamento del potere che poteva sconfinare in abusi e conflitti di interesse. Si veda l'esempio di Teramo che nel 1458 ottenne il placet da re Ferrante per limitare ad un anno, senza possibilità di rie-

a realizzare nel Mezzogiorno un modello tipico di organizzazione municipale non esercitò alcuna spinta verso il superamento, almeno in prospettiva, dell'estrema varietà di situazioni reali da cui nascevano le richieste di grazie e privilegi, al contrario le radicò, accentuando piuttosto le diversità di competenza e di apparato tra le comunità».

³³ G. GALASSO, *Dal comune medievale all'Unità. Linee di storia meridionale*, Laterza, Bari 1969, p. 65: «La città meridionale vive in maniera veramente atomistica. Il suo interesse comunale appare totalmente assorbito nella difesa delle consuetudini locali e della libertà di scelta, o almeno della facoltà di condizionare la scelta dei propri amministratori. Si ha così l'impressione che, quando questo programma viene superato, come talvolta accade, lo sia quasi di necessità, per uno sforzo, assai spesso, di restaurazione dell'autonomia della propria amministrazione e delle proprie consuetudini».

³⁴ Osserva TERENZI, *The citizens and the king*, cit., p. 260 che i consigli cittadini furono gli organi che più degli altri subirono una evoluzione nel XIV secolo nella struttura e composizione.

lezione, gli uffici del Capitaneato, Giudicato, Mastrodattato e Cavallariato e di sottoporre a sindacato il loro operato³⁵.

Esempi del genere possono essere tantissimi, molti dei quali messi in rilievo dal Calasso e più di recente da Giuliana Vitale che, tra i tanti ricorsi al sovrano per limitare eccessi e sopraffazioni, si è soffermata sul caso dell'università di Molfetta, che chiedeva la durata annuale del mandato di capitano di nomina regia³⁶, l'obbligo di sottoporsi a sindacato e l'impossibilità di rinnovo nella carica prima del trascorrere di 10 anni³⁷. Si trattava, insomma, di norme rivolte a contenere gli abusi degli ufficiali municipali e, in molti casi, di evitare la nomina di forestieri (soprattutto di napoletani³⁸), preferendo amministratori locali³⁹, scelti tra persone molto qualificate e di elevata professionalità, formatesi negli studi universitari favoriti dalla Corona, le quali venivano confermate nei governi cittadini al fine di stabilire un forte legame con le comunità locali⁴⁰.

³⁵ F. TRINCHERA, *Codice aragonese o sia lettere regie, ordinamenti ed altri atti governativi de' sovrani aragonesi in Napoli*, Stabilimento Tipografico Giuseppe Cataneo, Napoli 1874, III, p. 75. G. VITALE, “Universitates” e “officiales regii”, cit., p. 54-55: nt. 3, evidenzia gli esempi di abusi commessi dai capitani nei comuni di Ostuni, Brindisi, Castelvecchio, Tropea, Capua.

³⁶ Cfr. G. VALLONE, *Territorio, giurisdizione, universitas*, in *Città e contado*, cit., pp. 303-306.

³⁷ G. VITALE, “Universitates” e “officiales regii”, cit., p. 56. Cfr. D. MAGRONE, *Libro rosso: privilegi dell'Università di Molfetta. Periodo aragonese*, Vecchi, Trani 1902, II, p. 168.

³⁸ Cfr. gli esempi delle università di Gaeta, Barletta, Monopoli, Castelvecchio di Calabria citati da G. VITALE, “Universitates” e “officiales regii”, cit., pp. 58-62, la quale ha sostenuto che l'esclusione degli *officiales* forestieri e, in particolare, dei napoletani era determinata dal fatto che gli esponenti della élite della capitale godevano di una condizione di particolare prestigio e di influenza politica che poteva sembrare invasiva e pericolosa a livello locale rispetto agli equilibri già consolidati sul territorio.

³⁹ Non mancarono casi opposti, in cui le università chiesero esplicitamente di nominare funzionari forestieri non collegati a contesti locali. Ivi, pp. 62-62.

⁴⁰ G. VITOLO, *Monarchia, ufficiali regi, comunità cittadine ...*, cit., p. 192. Sull'argomento cfr. P. DALENA, *Passi, porti e dogane marittime. Dagli angioini agli aragonesi. Le Lictere passus (1458-1469)*, Mario Adda Editore, Bari 2007.

2. I privilegi principeschi per regolare la società civile

Le pergamene conservate nell'Archivio di Stato di Taranto⁴¹ e il libro rosso della città custodito nella biblioteca del Liceo Statale Architato (il c.d. Codice Architano)⁴² costituiscono due importanti fonti per la conoscenza delle dinamiche giuridiche, sociali ed economiche di Taranto tra età medievale e moderna. Attraverso esse, ci sono pervenuti i diplomi dei Principi che nel concedere privilegi su espressa richiesta dei cittadini o nell'imporre divieti regolamentavano la vita della città sulla scorta delle sue particolarissime esigenze rispondenti alle caratteristiche del territorio, della sua produttività e delle connesse attività lavorative⁴³. La vitalità cittadina che emerge da questa ricca documentazione è quella della sede eponima del più grosso feudo del Regno – il Principato di Taranto, appunto – dove alla nobiltà locale si affiancava un emergente ceto borghese che si andava affermando nella componente notarile-giudiziaria⁴⁴ e nell'attività mercantile e che ambiva ad assumere cariche pubbliche nell'ambito dell'amministrazione cittadina: in tali dinamiche i Principi acconsentirono alle suppliche provenienti dall'università congregata e riguardanti la vita istituziona-

⁴¹ Il fondo documentario dell'università di Taranto, conservata nell'archivio di Stato di Taranto, si compone di centonove documenti (datati tra il 1312 e il 1652). Sull'argomento rinvio a R. ALAGGIO, *Le Pergamene dell'Università di Taranto (1312-1652)*, Congedo, Galatina 2004.

⁴² Il Codice Architano è edito in R. CAPRARO, F. NOCCO, M. PEPE, O.V. SAPIO, *Libro Rosso di Taranto. Codice Architano (1330-1604)*, SSPP, Bari 2024.

⁴³ Scrive M.A. VISCEGLIA, *Territorio, feudo e potere locale. Terra d'Otranto tra Medioevo ed Età Moderna*, Guida, Napoli 1988, p. 200: «L'area del privilegio cittadino è vasta e investe l'esercizio delle attività economiche, la fiscalità, le prerogative giurisdizionali».

⁴⁴ Scrive G. STANCO, *Gli statuti di Ariano. Diritto municipale e identità urbana tra Campania e Puglia*, CESN, Ariano Irpino 2012, p. 67: «L'ascesa dei ceti laici urbani aveva trovato nella componente notarile-giudiziaria la cultura tecnico-giuridica per tradurre in diritto in molteplici interessi politici, finanziari e commerciali, rivitalizzando gli spazi residuali di autonomia istituzionale e giurisdizionale dell'universitas sotto il giogo feudale e formalizzando sulle pergamene, con forza certificatoria legittimante, i tratti di una rinnovata identità da custodire gelosamente nelle impenetrabili mura medievali».

le, sociale ed economica della città⁴⁵, concedendo privilegi che avrebbero stimolato l'economia locale, favorito il commercio e le attività produttive e rafforzato il consenso della cittadinanza⁴⁶.

2.1. *Privilegi fiscali*

Un primo gruppo di diplomi riguarda la riscossione dei tributi. Tra questi, il privilegio concesso il 1° settembre 1326 dal principe Filippo I d'Angiò il quale, su richiesta del sindaco «pro parte» dell'«universitas hominum civitatis Tarenti», concedeva alla città licenza di tassare liberamente ed esigere il denaro necessario al mantenimento dei suoi sindaci e procuratori nonché a spese e altre obbligazioni che frequentemente emergevano, a condizione che non si verificassero impedimenti o ritardi nel pagamento di sovvenzioni generali, collette e donativi dovuti alla Corona⁴⁷. Sotto tale aspetto i tarantini

⁴⁵ Osserva A. AIRÒ, *Per una storia dell'universitas di Taranto nel Trecento*, p. 31: «Le richieste inoltrate ai signori, principi di Taranto, sono infatti quasi tutte formulate *pro parte universitatis hominum civitatis Tarenti*, richieste riguardanti molteplici aspetti della vita istituzionale, sociale ed economica della città. Indubbiamente, nel caso tarantino, la qualificazione giuridica *universitas Tarenti* segnala ed individua un organismo socio-istituzionale con una fisionomia ed una personalità politico-amministrative ben delineate e ben definite in cui è possibile ravvisare e riconoscere la natura di vera e propria associazione comunitativa. Quell'espressione così diffusa nelle fonti designa ed indica, infatti, l'associazione dei *cives* tarentini, degli *homines dicte civitatis*, strutturata istituzionalmente e politicamente: l'*hominum congregatio* politicamente attiva nel sollecitare e rivendicare l'intervento del potere signorile in una serie di questioni e di aspetti variegati della vita municipale».

⁴⁶ Scrive VISCEGLIA, *Territorio, feudo e potere locale*, cit., p. 200: «Gli atti politici dei principi di Taranto esprimono, in materia giurisdizionale, una concezione del potere in cui il controllo delle città infeudate passa attraverso la difesa delle prerogative dei differenti gruppi sociali che la compongono anche rispetto alla stessa burocrazia del principe».

⁴⁷ ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 1, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 4-6. Cfr. G. VALLONE, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale. Tra medioevo ed antico regime. L'area salentina*, Viella, Roma 1999, pp. 24-25; F. MAGISTRALE, *La cancelleria dei principi di Taranto: produzione documentaria e modelli organizzativi (gli anni di Filippo I: 1293-1331)*, in *Documenti medievali greci e latini. Studi comparativi. Atti del seminario di Erice* (23-29 ottobre 1995), curr. G. De Gregorio e O. Kresten,

furono molto attenti a richiedere l'intervento del Principe affinché il loro carico fiscale fosse condiviso da tutti, evitando esenzioni ingiustificate. Si veda in tal senso il diploma del 13 ottobre 1330 con il quale si imponeva – su expressa richiesta *pro parte universitatis hominum popularium* – di contribuire al pagamento dei tributi anche agli abitanti dei casali siti in terre burgensatiche del distretto tarantino, non esclusi i casali incedolati nei registri della regia Curia, nel caso in cui i casalini avessero fatto uso delle terre comuni per pascere e acquare⁴⁸. Ancora, il 27 aprile 1334 la principessa Caterina ordinava agli ufficiali municipali di prendere provvedimenti affinché i proprietari (*nobiles cives et incole*⁴⁹) di bestiame nei casali, nelle terre vicinali o nelle loro pertinenze non si sottraessero a rivelarli nell'apprezzo e partecipassero alle contribuzioni come tutti gli altri cittadini (*in generalibus subventionibus, collectis, donis et muneribus aliis que in ipsa civitate Tarenti pro*

CISAM, Spoleto 1998, pp. 106-107; A. AIRÒ, *Per una storia dell'Universitas di Taranto nel Trecento*, in *Archivio Storico Italiano*, vol. 158, n. 1 (gen-mar 2000), pp. 32-40.

⁴⁸ ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 2, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 6-7. Osserva VALLONE, *Istituzioni feudali*, cit., p. 25: «Il Principe ordinò subito che, se le premesse fossero state veridiche e fosse stato provato l'uso delle terre comuni del distretto da parte dei casalini, si dovevano costringere questi a versare il tributo con i tarantini». Di tenore analogo è il diploma del 15 agosto 1361 con il quale il principe Roberto, su richiesta dell'Università, ordinava agli abitanti dei casali del distretto di Taranto di corrispondere alla Curia principesca, al pari dei tarantini, tutti gli oneri fiscali. ASTa, *Pergamene*, n. 14, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 33-34. Di contenuto analogo fu l'ordine del principe Filippo II del 2 luglio 1369 con il quale accoglieva la supplica rivolta da notaio Leo de Ursoleone, sindaco di Taranto, disponendo di costringere gli uomini non esentati, abitanti nei casali del Principato, a partecipare alle collette affinché gli oneri fiscali non gravassero solo sui cittadini di Taranto. ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 22, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 47-49. Vedi anche il diploma del 30 dicembre 1369 con cui il Principe Filippo II ordinò agli abitanti dei casali del distretto di Taranto di restituire ai tarantini la somma che il collettore Antonio Mustulo aveva indebitamente preteso dall'università e che invece andava corrisposta dai casalini. ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 25, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 53-54.

⁴⁹ Osserva AIRÒ, *Per una storia*, cit., pp. 74-75 che i *nobiles cives et incole* costituiscono un'aristocrazia inurbata che possedeva terre feudali o allodiali: si trattava di un gruppo di potere che spingeva per sottrarsi all'apprezzo del bestiame e alle contribuzioni cittadine.

tempore imponuntur), salvo esenzioni per speciali privilegi⁵⁰. Mentre un diploma di Roberto del 3 settembre 1359 proibiva ai feudatari di Leporano e Pulsano di vessare gli abitanti di quei casali con pesi fiscali superiori a quelli previsti da una precedente convenzione che stabiliva l'esazione annuale di un'oncia e quindici tarì per il casale di Leporano e diciotto tarì per quello di Pulsano, onde evitare l'abbandono di quei casali con conseguente spopolamento⁵¹. Ancora il principe Filippo, con ordine del 14 ottobre 1364, dispose che nessun tarantino fosse immune dal pagamento di collette o dazi, ad eccezione dei nuovi abitanti della città per i quali era prevista l'esenzione per un decennio⁵². Mentre il 14 ottobre 1464 i cittadini ottennero dal principe Filippo II il privilegio di essere lasciati liberi nei loro donativi, sganciandosi dall'obbligo di versare ottanta once d'oro all'anno in caso di guerre⁵³. Di contenuto analogo è il diploma del 27 ottobre 1367 con cui il principe Filippo accoglieva la supplica dell'università che lamentava l'onere di versare cento once d'oro per lo stallaggio e per i letti degli Ungari o di altri mercenari, ordinando ai vicari generali e agli altri uff-

⁵⁰ ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 4, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 10-11. Anche in *Codice Architiano*, cit., cc. 16v-17r. Provvedimento analogo sarebbe stato emanato da re Ladislao, il quale avrebbe ordinato a tutti i suoi ufficiali di non esentare nessun tarantino dal pagamento dei tributi dovuti alla Curia regia, con la sola eccezione di coloro che godessero di speciale privilegio sovrano. Al fine di evitare che alcuni cittadini si sottraessero a tali pagamenti, il Re vietava emigrazioni verso altre terre, castelli e città della provincia di Terra d'Otranto. ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 28, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 73-75.

⁵¹ *Codice Architiano*, cit., cc. 19v-21v. Il documento attesta i soprusi commessi dal notaio Tommaso di Salerno, cancelliere e commissario del Principato che, violando tale accordo, prelevava quote d'imposta superiori a quelle pattuite con l'effetto di cagionare un insostenibile danno agli abitanti di quei casali che avevano iniziato ad abbandonarli. Cfr. AIRÒ, *Per una storia*, cit., p. 60; EAD., *Forme del dominio territoriale a Taranto tra XIV e XV secolo. Un percorso documentario*, in *Città e contado*, cit., pp. 255-256. Sul processo di modificazione della rete di popolamento in Puglia rinvio a VISCEGLIA, *Territorio, feudo e potere locale*, cit., pp. 50-52.

⁵² *Cod. Arch.*, c. 38r. Di diverso tenore sarà il privilegio del 4 giugno 1468 con il quale il principe Filippo consentiva l'ammissione di nuovi cittadini a Taranto, purché fossero sottoposti alla stessa imposizione fiscale dei tarantini. *Cod. Arch.*, cc. 38v-40r.

⁵³ ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 17, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 38-40.

ficiali del principato di esonerare la città da detti oneri, salvo diversi accordi intercorsi tra la Curia principesca e i mercenari⁵⁴.

Provvedimenti analoghi riguardarono il divieto di frodi da parte di coloro i quali cercavano di occultare i propri beni attraverso donazioni fittizie ai religiosi. Si veda in tal senso il diploma emesso dalla principessa Caterina il 25 aprile 1334⁵⁵, con il quale – accogliendo una lamentela dei tarantini – ordinò che non fossero dispensati dalle imposizioni fiscali coloro i quali si dichiaravano fraudolentemente oblati donando i loro beni agli ospedalieri o ad altri ordini religiosi al solo fine di sottrarsi alla contribuzione fiscale, conservando l'usufrutto e continuando a risiedere nelle loro case con mogli e concubine⁵⁶. Oppure l'ordine della principessa Caterina del 5 maggio 1334 – sollecitata *pro parte universorum popularium hominum civitatis Tarenti* – rivolto a giustizieri e vicari del principato e agli apprezzatori, esattori e collettori della città affinché facessero pagare le tasse a coloro che tentavano di sottrarsi alle contribuzioni cittadine simulando di donare o di concedere in usufrutto i propri beni ai figli chierici⁵⁷. Provvedimenti di tale portata evidenziano quanto si fosse affermata la borghesia cittadina che non mostrava timore a richiedere l'intervento del Principe affinché i nobili non si sottraessero agli obblighi fiscali.

2.2. Amministrazione cittadina

Un secondo gruppo di disposizioni riguarda l'amministrazione cittadina e in particolare le nomine degli ufficiali municipali (come sindaci, procuratori, mastri giurati, apprezzatori, collettori e gabellotti) designati dall'università congregata nel parlamento cittadino. Tra questi assume particolare rilievo il sindaco, organo politico portavoce del-

⁵⁴ ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 22, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 45-47.

⁵⁵ ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 3, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 8-9. Anche in *Codice Architiano*, cit., cc. 15v-16r.

⁵⁶ Cfr. AIRÒ, *Per una storia*, cit., p. 59. Sull'argomento cfr. G. VITOLO, *Il Regno angioino*, in *Storia del Mezzogiorno*, IV, t. 1, Edizioni Del Sole, Roma 1986, p. 65-67.

⁵⁷ ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 5, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 11-13. Anche in *Codice Architiano*, cit., cc. 17r-v. AIRÒ, *Per una storia*, cit., p. 37.

le principali istanze rivolte ai Principi⁵⁸. Si veda in tal senso il diploma del 10 dicembre 1360 con il quale il principe Roberto, su richiesta dei tarantini per il tramite del sindaco, dispose che l'apprezzo della città dovesse essere eseguito annualmente da cittadini designati dall'università stessa, con revoca di ogni altra diversa nomina fatta a persona forestiera⁵⁹. Oppure quello del 15 agosto 1361 con cui il Principe, informato che il banco di giustizia venisse venduto o dato in concessione a persone non idonee («*personis impotentibus, non ydoneis, non sufficientibus et aliis non valentibus*»), ordinava che l'ufficio fosse appaltato o venduto o concesso *in credenciam* o *in extaleum* a persone fidate, prudenti e di buona reputazione, preferibilmente tarantine⁶⁰. Mentre solo gli stranieri (né cittadini, né abitanti o originari di quella città) avrebbero potuto ricoprire la carica di giustizieri, giudici, notai o altri ufficiali su espresa richiesta dei tarantini, i quali mossero proteste in particolare contro gli abusi commessi dal notaio Giovanni Marogano (nominato *notarius actorum* a vita dal compianto fratello principe Roberto) che aveva arrecato tanti danni alla città⁶¹. Tanto vero che questo nome ritorna in altro provvedimento recante la stessa data, nel quale il Principe ordinò al giustiziere e al suo vicario di impedire che il magister Giovanni Marogano e il comite Giordano Spano costruissero edifici privati nella pubblica piazza del Ponte⁶², dove i tarantini erano so-

⁵⁸ Così AIRÒ, *Per una storia*, cit., p. 39: «*per eorum syndicum* o *per eorum specialem syndicum* è, infatti, la formula più ricorrente, ma si trovano pure espressioni al plurale a dimostrazione che la carica poteva essere collegiale».

⁵⁹ ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 11, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 26-27. Anche in *Codice Architiano*, cit., cc. 30r-v. Osserva G. VALLONE, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra Medioevo ed antico regime. L'area salentina*, Viella, Roma 1999, p. 21: «Nel diploma del 1360, in verità, i Tarantini chiedevano che la redazione dell'apprezzo cittadino fosse effettuata, come voleva la legge (forse un capitolo del 1277), da concittadini eletti dall'*Universitas*; e il Principe (che forse aveva titolo sulle collette) lo concesse: si tratta dunque della rimozione a titolo privilegiato d'un abuso, o dell'esatta applicazione del contenuto d'una norma, non del *placet* alla sua validità come tale».

⁶⁰ ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 14, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 30-32. Cfr. VISCEGLIA, *Territorio, feudo e potere locale*, cit., p. 200.

⁶¹ *Cod. Arch.*, cc. 38r-v. Diploma del 14 ottobre 1364.

⁶² Osserva R. ALAGGIO, *La città del Principe: vita cittadina e prerogative feudali a Taranto in età angioino-aragonese*, in Aa.Vv., *Il re cominciò a conoscere ...*, cit., pp.

liti riunirsi per trattare dei loro affari e dove un tempo c'era un arsenale per il ricovero delle imbarcazioni, con ordine di avviare un'indagine sui predetti individui, di cui si sarebbe dovuto informare la Curia, al fine di risarcire la città per i danni prodotti⁶³.

Una lunga serie di diplomi riguardava gli abusi commessi dai funzionari principeschi in danno della popolazione, che testimonia – osserva Maria Antonietta Visceglia – il lungo conflitto che oppose *cives* e *officiales* a Taranto nel XIV secolo e l'atteggiamento garantista assunto dal Principe nei confronti dei suoi stessi funzionari⁶⁴. Tra questi si veda quello dato da Caterina di Valois il 15 luglio 1334 con il quale, accogliendo le istanze della cittadinanza sulla cattiva amministrazione e sugli abusi perpetrati dagli ufficiali principeschi in danno del ceto meno abbiente, ordinava a questi di non vessare massari, contadini o braccianti provenienti da altre terre nonché i pescatori – estorcendo loro beni mobili e immobili – che venivano trovati senza lume dopo il terzo tocco della campana al loro ritorno in città dalla campagna o dal mare⁶⁵. Nell'ottica di non sanzionare i lavoratori e le loro attività produttive cagionandogli perdite, il diploma evidenzia in particolare la necessità di tutelare la consuetudine della pesca con le reti effettuata dai marinai che con le proprie barche facevano ritorno a casa di notte. Le sanzioni ingiustamente inflitte anche a coloro i quali godevano di buona reputazione avrebbero cagionato grave dispendio nonché oneroso pregiudizio e danno:

251-286, che lo spazio della *platea publica pontis* di Taranto costituiva «da sempre un'area destinata ad alcune delle attività più importanti per l'economia e la stessa vita politica cittadina, al punto che principi e sovrani dovettero riconoscerne il valore difendendone l'integrità spesso in contrasto con i loro stessi interessi». Vedi anche ID., *Comportamenti sociali e attribuzioni simbolico-funzionali nella definizione degli spazi ad uso collettivo*, cit., p. 280.

⁶³ ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 18, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 40-41. Nuove edificazioni avrebbero ristretto quello spazio di uso comune, provocando un intollerabile detimento per gli abitanti della città. Cfr. O. SAPIO, *Sulle orme dei viaggiatori. Luoghi della città di Taranto attraverso i documenti. Fonti archivistiche per la storia dal XIV al XIX secolo*, StampaSud, Mottola 1996, p. 29.

⁶⁴ VISCEGLIA, *Territorio, feudo e potere locale*, cit., p. 201.

⁶⁵ ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 7, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 16-19. Anche in *Codice Architiano*, cit., cc. 18r-19v.

[...] et si quando aliquis maxarius vel agricola aut mercenarius de foris veniens ad terram ipsam, seu aliquis piscator qui c[u]m s[ui]s retribus de nocte, prout moris est, ire ad piscandum vadit de nocte ad barcam, et in suo reditu similiter a barca ad domum, quamque sit bone fame, post trinam pulsationem campane sine lumine reperitur, exigitis quin immo extorquetis ab ipso penam in talibus ordin[a]tam non absque ipsorum nostrorum fidelium gravi dispendio, onerosa preiudicio et iactura⁶⁶.

Provvedimento analogo sarebbe stato emanato il 10 dicembre 1360 dal principe Roberto, il quale accoglieva la supplica dell'università contro «*comestabulus, servientes et familiares alii*» dei giustizieri e vicari i quali non si comportavano come zelanti difensori della giustizia, ma agivano come predoni e ladri, commettendo varie ingiustizie, violenze, estorsioni e altri gravi misfatti contro i diletti e devoti cittadini di Taranto. In particolare, essi traevano in arresto ed estorcevano beni a quei marinai e operai, pacifici cittadini di buona reputazione che, a causa del loro lavoro, erano costretti a fare ritorno alle loro abitazioni dopo il tramonto e quindi a percorrere le vie della città, anche senza lume, dopo il suono della campana. Inoltre, essi sottraevano coperte, letti e altri beni per sé e per le loro moglie o concubine senza mai più restituirli ai coloro ai quali le avevano requisite. Per porre rimedio a tali soprusi, il Principe vietava tali condotte, specificando che non sarebbe più stato loro permesso di impedire a marinai e fabbri di svolgere le loro attività anche al calar della notte quando la necessità delle loro occupazioni lo avesse richiesto, né tantomeno di prendere letti, coperte o animali senza pagarne il prezzo e senza il consenso degli interessati, salvo pena di due once d'oro⁶⁷.

Ancora in tema di abusi perpetrati dagli amministratori locali in danno dei cittadini, l'università chiese al principe Roberto di porre rimedio al *grave incomodum* derivante dalla neo istituita gabella sui danni provocati dagli animali (*cabella animalium dampna inferencium*), dovuto al fatto che molti proprietari di bestiame si accordavano con i

⁶⁶ *Codice Architiano*, cit., cc. 18r-19v.

⁶⁷ ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 9, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 21-23. Anche in *Cod. Arch.*, cc. 30v-32r.

gabellieri affidatari della sua riscossione per rimanere impuniti dei danni recati dai loro animali agli alberi da frutto, alle vigne e ai terreni coltivati. Per risolvere tali disagi, il diploma del 23 febbraio 1355 dispone che giustizieri e vicari vigilassero affinché ogni anno la suddetta gabella venisse appaltata insieme alla *cabella baiulacionis* e che i proprietari venissero costretti a risarcire tutti i danni provocati dai loro animali⁶⁸. Sempre a tutela dei beni dei cittadini contro le vessazioni perpetrate in loro danno si veda l'ordine del 10 dicembre 1360 con cui – accogliendo una denuncia presentata dall'Università per il tramite del suo sindaco – si stabilì che nessun ufficiale o suo familiare di stanza o di transito per la città potesse sottrarre ai tarantini letti o animali contro il loro consenso⁶⁹.

2.3. Giustizieri e vicari

L'importanza della carica di giustizieri e vicari di nomina principesca⁷⁰, a cui era rivolta la cura di dare attuazione a tutti gli ordini signorili, rendeva tali magistrature fondamentali per il mantenimento dell'ordine pubblico. A tal fine occorreva che quegli ufficiali fossero scelti tra uomini virtuosi, fermi nella giustizia e privi di superbia, che avrebbero dovuto amministrare i loro uffici con prudenza, equità e imparzialità secondo i capitoli del Regno⁷¹, affinché i sudditi non soffrissero soprusi come invece lamentato in più occasioni dai cittadini di Taranto con numerose mormorazioni che avevano stancato le orecchie del Principe (*de quibus iam nostras aures multorum murmuratio fastidivit*). Era accaduto, infatti, che giustizieri, vicari e altri ufficiali del

⁶⁸ ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 8, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 19-21. Cfr. AIRÒ, *Per una storia*, cit., pp. 50-53, 66-67.

⁶⁹ *Codice Architiano*, cit., cc. 22v-23r. Cfr. AIRÒ, *Per una storia*, cit., pp. 70.

⁷⁰ Osserva AIRÒ, *Per una storia*, cit., p. 48: «Non essendovi elementi che documentino o che escludano la partecipazione dell'università tarantina nella nomina o, meglio, nella designazione dei giudici annuali, non sembra peregrino ipotizzare che anche l'universitas Tarenti eleggesse i propri giudici e che nell'età del principato angioino essi fossero confermati dalla curia del principe, analogamente a quanto avveniva per le città demaniali, direttamente dipendenti dalla Corona, dove essi, designati dall'università, erano riconosciuti dall'autorità regia».

⁷¹ *Codice Architiano*, cit., cc. 24r-25r.

Principato avessero disprezzato e offeso i sudditi, agito con superbia e arroganza, parlato senza moderazione, usato la forza fisica, emesso giudizi arbitrari, arrestato e incarcerato persone senza il consenso del giudice, incuranti della giustizia e interessati solo al denaro ottenuto per liberare i prigionieri:

Verum pro parte Universitatis hominum civitatis nostre Tarenti per eorum specialem sindicu[m] oblatu[m] culmini nostro petitio querula continebat quod tam iusticiarii et vicarii quam alii officiales nostri principatus nostri Tarenti, qui a nobis diversis pociuntur officiis, cum sedent in tribunali iusticie ad exercitia commissorum officiorum ipsorum vacant, de nullo genere hominum curant, nostros vilipendunt subditos eis iniuriantur multociens et emuentes elaptione superbia, verborum moderantia carent, cuncta superbe gerentes, violentas interdum in aliquos nostrorum subditorum manus extendunt ordinatum, non regunt iudicium ex se ipsis et sine conscientia iudicis homines capiunt illos incarcerant, nullam considerantes iusticiam, sed solum redemptionem ipsorum, de quibus iam nostras aures multorum murmuratio fastidivit⁷²

Tali condotte, che avevano tradito e deluso la fiducia del principe Roberto, avrebbero meritato una cruenta punizione. La sua clemenza imponeva però di frenare l'impulso di reagire con durezza, per non trasformare la giusta punizione in vendetta ed evitare che la giustizia degenerasse in ingiustizia. Perciò si ammonivano gli ufficiali che fossero incorsi in questi errori ad astenersi da tali comportamenti, altrimenti sarebbero incorsi nella collera del Principe con l'inflizione di pene e dolori nel caso in cui tali abusi fossero stati accertati⁷³.

Inoltre, spesso accadeva che giudici e vicari, i quali avevano sotto la loro giurisdizione diverse città e terre, trascorressero la maggior parte del tempo del loro mandato a Taranto e se capitava che si allontanavano dalla città, delegavano le funzioni a loro familiari con grave disagio per gli abitanti. Per porre rimedio a tale cattiva prassi, con ordine del 10 dicembre 1360 fu stabilito che gli ufficiali del Principato non

⁷² *Ibidem.*

⁷³ *Ibidem.*

dovessero risiedere nella città di Taranto per tutta la durata del loro mandato e nel caso di allontanamento non avrebbero potuto nominare vicari o luogotenenti al loro posto, pena la multa di cinquanta once d'oro per il giustiziere e venticinque once d'oro per il vicario o luogotenente⁷⁴.

A questo provvedimento ne seguiva un altro, recante la stessa data, con il quale il principe Roberto veniva informato dai tarantini che i giudici e gli ufficiali municipali erano contravvenuti ai suoi comandi rivelandosi oppressori dei sudditi, i quali, ridotti allo stremo per le continue estorsioni di denaro, letti, viveri, paglia, legna e animali, erano stati spesso costretti ad abbandonare la loro dimora per ragione di sopravvivenza. Perciò, oltre a vietare tali comportamenti precisati in ben 16 capitoli sulla corretta amministrazione della giustizia (già fissati nel 1347 con provvedimento che veniva riprodotto nel corpo del privilegio del 1360), il Principe stabiliva rigide sanzioni – applicabili su denuncia dell'università o dei singoli cittadini – per coloro che avessero trasgredito tali divieti che venivano stabilite in cento once d'oro per il giustiziere, cinquanta per giudici e assessori, venticinque per i notai, dieci per il connestabile e il carceriere per il camerario e quattro once per ciascun servitore, familiare o altri subalterni⁷⁵. Di analogo tenore è l'ordine dell'8 novembre 1365 con il quale il principe Filippo invitava nobili e popolani della città e delle terre del Principato a denunciare le oppressioni e ingiurie perpetrate dai suoi ufficiali, minacciando destituzioni e severe sanzioni a carico degli eventuali responsabili⁷⁶.

Tanto vero che il Principe dispose severe punizioni per quei contravventori denunciati da parte degli abitanti della città secondo cui gli

⁷⁴ ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 10, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 24-25. Di contenuto analogo è il provvedimento del 3 gennaio 1370 di Filippo II con cui proibiva a funzionari ed ufficiali di lasciare la città di Taranto, nominando vicari senza autorizzazione, i quali spesso si erano colpevoli di vessazioni in danno della popolazione. *Cod. Arch.*, cc. 43v-44v.

⁷⁵ *Cod. Arch.*, cc. 25v-29v. Cfr. AIRÒ, *Per una storia*, cit., pp. 37, 42, 70.

⁷⁶ ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 19, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 41-43. Cfr. l'ordine del 30 dicembre 1369 con il quale Filippo II ingiungeva a funzionari e ufficiali di non impedire con minacce l'esposizione delle ragioni dei cittadini impedendogli così rivendicare giustizia, subendo così gravi danni. *Cod. Arch.*, cc. 44v-45v.

ufficiali del Principato, non contenti degli emolumenti stabiliti per i loro uffici, si appropriavano di paglia, animali, legna, vino, case e altri beni contro la volontà dei proprietari, senza corrispondere alcun prezzo, oltre ad affidare incarichi onerosi, inviando i cittadini a portare lettere attraverso i vasti territori sottoposti alla loro giurisdizione, o pretendendo denaro con astuzia, come se si trattasse di un riscatto che risultava più simile a un'estorsione che a un pagamento dovuto⁷⁷. Oppure contro quei giustizieri, vicari e luogotenenti che incarceravano gli esattori della Curia nel castello di Taranto, estorcendo per la loro liberazione somme di denaro e pretendendo la divisione dei loro modesti guadagni tra i diversi ufficiali, con l'effetto che nessun tarantino osava assumersi l'onere di questa riscossione⁷⁸. Di particolare rilievo è, infine, il provvedimento del 3 gennaio 1370 di Filippo II con cui proibiva a funzionari ed ufficiali di lasciare la città di Taranto, nominando vicari senza autorizzazione, i quali spesso si erano colpevoli di vessazioni in danno della popolazione. In esso il Principe affermava che tali abusi configuravano una sottrazione al principe del mero e misto imperio⁷⁹.

2.4. Lavoro, commercio, economia

Un altro gruppo di diplomi riguarda l'economia cittadina e attiene, in particolare, ai privilegi concessi ai lavoratori e ai mercanti, a riprova della vivacità economica della città che vantava un mercato attivo in produzione e vendita di prodotti agricoli e ittici. Tra questi si veda il privilegio concesso il 18 marzo 1330 da Filippo I a marinai e mercanti tarantini o stranieri con cui venivano esonerati dal pagamento della

⁷⁷ Diploma del 2 gennaio 1370, in *Cod. Arch.*, cc. 40r-42r. Contro queste condotte il Principe disponeva infliggersi le pene di cento once d'oro per giustizieri e vicari, cinquanta per i notai di Camera e giudici, e venticinque per i notai agli atti. In senso analogo cfr. altro diploma del 2 gennaio 1370 in ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 23, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 49-51.

⁷⁸ Ordine del 3 gennaio 1370, in ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 24 e *Cod. Arch.*, cc. 42v-43v.

⁷⁹ *Cod. Arch.*, cc. 43v-44v. Cfr. VISCEGLIA, *Territorio, feudo e potere locale*, cit., p. 201.

tassa dei pesi e delle misure dovuta ai baiuli sui beni di commercio⁸⁰. Ancora a favore di *homines populares et marenarii* di Taranto, il principe Filippo II dispose con privilegio del 4 novembre 1373 che questi e i loro eredi non fossero più tenuti a versare quanto annualmente dovuto alla Curia principesca per la *cabella procurationis antique*⁸¹.

Il dinamismo della città – determinato non solo dal numero degli abitanti, ma evidentemente anche dagli operatori commerciali che vi transitavano – si percepisce dall'autorizzazione concessa dalla principessa Caterina il 10 giugno 1334 (sempre su espressa richiesta degli *homines Tarentini* che lamentava penuria di acqua) a costruire un acquedotto utilizzando la somma residua di quaranta once d'oro dovute dall'università alla Curia principesca per le contribuzioni fiscali degli anni passati, a condizione che l'esecuzione delle opere fosse garantita da cittadini benestanti i quali sarebbero stati chiamati a restituire personalmente le somme impiegate nel caso in cui non si fossero completeate entro il Natale successivo⁸². Somma che ritroviamo in un diploma del 24 ottobre 1367 con il quale il principe Filippo ordinava a giustizieri e vicari di far restituire alla città – su sua espressa richiesta – i pogni che il giudice Ruggero de Flumine di Diano, *habitator Tarenti*, tratteneva a titolo di garanzia per un mutuo di cinquanta once contrattato da Giovanni Domini Roberti per l'Università (senza però che sia specificata la causa), la quale si trovava nelle condizioni di saldare la parte residua del debito⁸³.

L'esistenza di un grosso circuito commerciale doveva, sotto altro profilo, essere limitato in favore della cittadinanza per garantire il loro

⁸⁰ *Cod. Arch.*, cc. 15r-v. Osserva AIRÒ, *Per una storia*, cit., p. 84: «Il provvedimento mostra tra le righe lo svolgersi di un'attività commerciale che non dovette essere certo limitata, alimentata molto probabilmente dalla produzione agricola dell'entroterra cittadino e dell'acquacoltura praticata nel Mar Piccolo e nel Mar Grande, in cui erano coinvolti accanto a mercanti locali anche mercanti *exteri* che esportavano *victualia* via mare o via terra, con *vassella* o *animalia*».

⁸¹ ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 26, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 55-56.

⁸² ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 6, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 13-16. Cfr. AIRÒ, *Per una storia*, cit., p. 78.

⁸³ ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 20, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 43-45. Cfr. AIRÒ, *Per una storia*, cit., pp. 32, 76, 78.

sostentamento ed evitare che la popolazione rimanesse senza generi di prima necessità: a tal fine, con provvedimento del 12 dicembre 1360, il principe Roberto stabiliva – su istanza dell'università che lamentava il prelievo per scopo di commercio di una quantità di viveri di vario genere – il divieto di esportazione di vettovaglie dalla città, né per terra né per mare, salvo espressa autorizzazione, con facoltà di fermare immediatamente con animali e carri coloro che avessero commesso tali abusi, i quali sarebbero incorsi nelle sanzioni già stabiliti per casi simili⁸⁴.

Altri privilegi importanti in tema di economia cittadina furono quelli concessi da re Ladislao nel 1407, il quale volle accattivarsi la cittadinanza tarantina e fidelizzarla dopo gli anni di assedio, facendo varie concessioni: tra queste, il privilegio del 26 aprile 1407 affrancava i cittadini dal pagamento di tutti gli oneri fiscali dovuti alla Curia regia per un decennio, trascorso il quale riduceva i tributi a un importo annuo di cento once di carlini d'argento qualunque fosse il loro effettivo ammontare, stabilendo inoltre che il sale venisse in perpetuo venduto alla città e ai suoi abitanti al prezzo praticato in passato quale speciale prerogativa per i tarantini⁸⁵. Due privilegi del 27 aprile 1407 concedevano rispettivamente ai tarantini di beneficiare delle immunità godute dagli altri sudditi di città, terre e castelli del Regno nelle compravendite e in qualunque altro negozio⁸⁶ e di esentare doganieri, dazieri e tesoriere dal rendere conto delle somme incamerate negli anni passati, ritenendoli perpetuamente assolti da ogni rendiconto. Inoltre dichiarava i tarantini non più obbligati ad armare galee, ospitare uomini d'arme o altri ufficiali, fornire letti e coperte sia nel castello che in altri luoghi, salvo il caso in cui il sovrano fosse stato presente in città⁸⁷. Concedeva ancora, il 4 maggio 1407, sempre su richiesta dell'uni-

⁸⁴ *Cod. Arch.*, cc. 32r-33r. Al fine di dare ampia diffusione del provvedimento, si stabiliva di divulgare pubblicamente, a mezzo del banditore, quelle disposizioni affinché nessuno potesse invocare la mancata conoscenza.

⁸⁵ ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 29, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 58-59.

⁸⁶ ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 30, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 60-62.

⁸⁷ ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 31, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 62-64.

versità, l'ampliamento dei giorni della fiera del 3 maggio, che passavano da otto a quindici giorni, e consentiva di tenere altra fiera il 15 agosto della durata di otto giorni, durante le quali compratori e venditori dovevano ritersi franchi e liberi da ogni pagamento, dazio o gabella, nonché dai diritti di fondaco e di dogana, così come avveniva per il mercato settimanale che si teneva ogni lunedì⁸⁸. Ancora confermava tutte le immunità, privilegi e grazie già concesse dai suoi predecessori in favore dell'università di Taranto⁸⁹, e aggiungeva, con ordine del 25 ottobre 1411 di consentire, contro le disposizioni del capitano della città di Taranto Gabriele Capitignano, anche ai pescatori, in occasione delle fiere, di godere delle stesse esenzioni di tutti gli altri cittadini⁹⁰. Mentre ordinava al castellano di Taranto di non sottrarsi al pagamento della *cabella carnium*, come denunciato dagli stessi abitanti, ricordando che era esentata da simile tassazione soltanto la macellazione delle bestie destinate esclusivamente al consumo del personale militare del castello⁹¹. La benevolenza in favore dei *cives* da parte di re Ladislao si evince ancora in occasione dell'indulto concesso il 19 luglio 1411 per i reati commessi in una sommosa popolare scoppiata tra ebrei e marinai per l'armamento di una galea, a seguito del quale furono saccheggiate le case degli ebrei, arrecati danni a due mercanti fiorentini, depredati alcuni beni del monastero di S. Maria del Galeso e uccisi Giovanni Cappello, colpito da una pietra mentre tentava di trovare riparo nel castello, e il capitano della città Gabriele Capitignano, linciato nel tentativo di sedare la rissa⁹².

Tali ultimi provvedimenti evidenziavano una certa intolleranza da parte dei tarantini nei confronti del *capitaneus*, tanto vero che il 22 set-

⁸⁸ ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 32, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 64-66. *Cod. Arch.*, cc. 45v-47r.

⁸⁹ *Cod. Arch.*, cc. 47r-48v.

⁹⁰ *Cod. Arch.*, cc. 50r-51r. Osserva VISCEGLIA, *Territorio, feudo e potere locale*, cit., p. 201 che tale privilegio evidenziala forza del gruppo dei pescatori in una città caratterizzata dall'attività marinara.

⁹¹ ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 27, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 66-67.

⁹² ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 33, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 68-69. Cfr. N. VACCA, *Per la storia degli ebrei in Taranto*, in *Rinascenza salentina*, fasc. 4/3 (1936), pp. 222-224; ALAGGIO, *La città del principe*, cit., p. 256.

tembre 1413 il Re avrebbe ordinato al successore di Capitignano, Andrea Gactula di Napoli, di non esigere dai cittadini contribuzioni per sé e per i suoi familiari, per i cavalieri, fanti, il giudice, l'assessore alle imposte e il notaio somme superiori a quelle già precedentemente riconosciute, in considerazione della diminuzione degli abitanti e delle disponibilità economiche dell'Università, nonché dei molteplici oneri fiscali annualmente alla Curia⁹³. Queste disposizioni sarebbero state ribadite e rafforzate dalla regina Giovanna II, successa al trono di Napoli alla morte del fratello Ladislao, che avrebbe concesso amnistia generale ai tarantini per ogni crimine e delitto commesso al tempo del suo predecessore, condonando un debito di duecento once nei confronti della Curia e confermando numerosi privilegi di natura commerciale, come la vendita al miglior offerente della gabella della dogana, del fondaco e del sale; la ulteriore riduzione a ottanta once per le contribuzioni richieste dal capitano per il salario suo e degli altri ufficiali a causa della diminuita ricchezza della città; la limitazione ad un solo anno per la durata dell'ufficio del capitano, con obbligo di sindacato alla fine del mandato⁹⁴. Ulteriore riduzione delle imposte sarebbe stata concessa da Alfonso I il 22 gennaio 1437, il quale avrebbe confermato ai tarantini, nel marzo dello stesso anno, tutte le franchigie e le immunità concesse agli altri cittadini del Regno⁹⁵.

Numerosi diplomi riguardavano la comunanza di usi civici, strumento necessario per la sopravvivenza dei cittadini della terra jonica a cui veniva consentito di raccogliere acqua, legna, ghiande e far pascolare gli armenti nelle campagne e nei boschi⁹⁶. Si veda, in tal senso, il

⁹³ ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 34, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp.71-73.

⁹⁴ Cod. Arch., cc. 51r-56r. Ulteriore conferma di concessioni, grazie e privilegi sarebbe pervenuta con diploma del 2 ottobre 1415 dei sovrani Giacomo e Giovanna II e del 31 gennaio 1417 di re Giacomo, il quale, nel giugno 1418, avrebbe ordinato la riduzione di 300 once sulle 500 dovute dall'Università alla regia Curia per le tassazioni all'indizione in corso e la riscossione di 250 per quella successiva. ASTa, *Pergamene*, cit., nn. 35-38, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 75-84.

⁹⁵ ASTa, *Pergamene*, cit., nn. 39-40, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 92-96. Cfr. Cod. Arch., cc. 58v-60r.

⁹⁶ Osserva VISCEGLIA, *Territorio, feudo e potere locale*, cit., p. 206: «Nel basso medioevo i privilegi dei *cives* di Taranto in materia di pascolo erano assai ampi e inve-

privilegio concesso dal principe Roberto il 3 gennaio 1360 con il quale confermava l'uso comune di ghiandare, acquare, legnare e pascolare nei tenimenti, territori, boschi e foreste tra la città di Taranto, la provincia di Terra di Bari, le città di Brindisi e Monopoli, le terre di Gioia, Matera, Ginosa e il casale di Girifalco, escluse le città di Castellaneta e Mottola⁹⁷. Analogi provvedimenti si ritrova il 10 dicembre 1360 con cui furono ribadite le lettere patenti con cui era stato concesso l'uso comune, con vantaggio reciproco, di pascoli, erbaggi, ghiande, acque, legna e altri beni utili tra le comunità di Taranto e le università delle terre di Bari, Ginosa e Gioia del Colle: in particolare fu disposto il risarcimento danni in favore dei cittadini di Taranto che avevano subito soprusi dai baiuli di quelle terre che, di propria autorità, avevano posto sotto sequestro i loro animali, causando ingenti danni⁹⁸. Così come avvenuto da parte del signore di Massafra, Franceschino d'Assisi, il quale pretendeva dai tarantini multe in denaro (pari a un carlino d'argento per ciascuna bestia) per i danni prodotti da bovini o altri animali, di media o piccola taglia, a vigne, raccolti di frumento, baco da seta e simili: con privilegio del 22 dicembre 1360 il principe Roberto, su richiesta dell'università e degli uomini di Taranto, ordinò a quest'ultimo di non recare disturbo ai cittadini di Taranto, con sequestro di animali o beni per i presunti danni prodotti ai coltivi in territorio massafrese, pena il risarcimento di quanto indebitamente

stivano tutta l'area nord-occidentale delle regioni fino alle città di Castellaneta e Mottola che facevano da cerniera con i boschi di Gioia, Matera, Girifalco». Per quanto riguarda i pascoli di Castellaneta oggetto di razzie da parte di forestieri che consumavano i prati disponibili cfr. MORRA, *La fiscalità segmentata*, cit., pp. 140 ss.

⁹⁷ *Codice Architano*, cit., cc. 22r-v.

⁹⁸ *Codice Architano*, cit., cc. 23v-24r. Cfr. AIRÒ, *Per una storia*, cit., p. 68. Analogi provvedimenti fu emanato il 29 ottobre 1361 dal principe Roberto, con il quale ordinava al nobile Nicola de Rogerio da Salerno, giustiziere e vicario del Principato, di sanzionare i baiuli della città di Gioia che, disconoscendo gli usi civici di acquare e pascolare, vessavano i tarantini pretendendo pagamenti illegittimi e sottraendo loro animali che venivano spesso trasportati di nascosto e di notte fino a sei miglia di distanza nel territorio di Gioia e trattenuti fino a che i proprietari non pagavano un riscatto con la scusa di danni subiti. ASTa, *Pergamene*, n. 15, in ALAGGIO, *Le pergamente*, cit., pp. 34-36. Cod. Arch., cc. 35v-36v.

prelevato⁹⁹. Ancora il 1° febbraio 1363 Filippo (fratello del principe Roberto¹⁰⁰) ordinava a giustizieri, vicari e altri ufficiali dei suoi feudi pugliesi, nonché ai baiuli e gabellotti delle terre di Matera e Ginosa – su istanza degli uomini della città di Taranto - di rispettare la comunanza di pascoli, acqua e legna con i tarantini sui terreni, boschi e foreste delle terre di Matera e di Ginosa, liberamente e senza dover pagare nessun diritto di carnaggio¹⁰¹. Tali usi venivano confermati da re Ladislao con ordine del 1° maggio 1407, con il quale garantiva ai tarantini il comune accesso ad acqua, erba, legna ed altre risorse per loro e per i loro animali nelle terre e nei luoghi vicine confinanti con la città di Taranto¹⁰². Nonché dall'ultimo principe Giovanni Antonio, il quale, nel dirimere una controversia confinaria tra Taranto e Oria, confermava la comunità di acqua ed erba in qualsiasi città, terra, castello e luogo del Regno, nei cui luoghi sarebbero stati trattati come cittadini, godendo degli stessi privilegi e franchigie¹⁰³.

3. La fine del Principato: da città feudale a città demaniale

Dopo la morte dell'ultimo principe, Giovanni Antonio, occorsa il 15 novembre 1463, l'Università di Taranto deliberò dopo soli sei giorni, in piena concordia ed all'unanimità, l'atto di spontanea “dedizione” alla corona di Napoli, chiedendo che la sovranità del Re si estendesse sulla città e soprattutto che non venisse più concessa in feudo a nessun altro signore¹⁰⁴. Tanto risulta dalla supplica presentata

⁹⁹ ASTa, *Pergamene*, n. 12 in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 28-30. *Cod. Arch.*, cc. 33r-35r.

¹⁰⁰ Filippo, secondogenito di Caterina di Valois e Filippo I d'Angiò sarebbe diventato principe alla morte del fratello Roberto avvenuta nel 1363. Il suo principato sarebbe durato infatti dal 1364 al 1373. Cfr. A. KIESEWETTER, *I principi di Taranto e la Grecia (1294-1373/83)*, in *Archivio Storico Pugliese*, LIV (2001), pp. 53-100.

¹⁰¹ ASTa, *Pergamene*, cit., n. 16, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 36-38. Anche in *Cod. Arch.*, cc. 36v-37v, ma con diversa datazione 1° settembre 1363.

¹⁰² *Cod. Arch.*, cc. 49r-v.

¹⁰³ *Cod. Arch.*, cc. 50r-52v.

¹⁰⁴ Come osserva A. AIRO, «*Cum omnibus eorum cautelis, libris et scripturis*». *Privilegi di dedizione, scritture di conti, rendicontazioni e reti informative nella dissoluzione*

dall'università congregata al re Ferdinando I il 22 novembre 1463¹⁰⁵, approfittando del suo passaggio nella città di Terlizzi¹⁰⁶:

Imprimis la ditta Universita congregata et adunata insieme per la morte novamente occorsa de la bona memoria del signor Ioanne Antonio principe et signor loro paxato, unanimiter et concorditer. nemine discrepante hanno electo et invocato per loro signore la prefata maesta et elevaro le soe felice bandere, il che supplica la dicta Universita che la prefata maesta si degna acceptarli per soi fidelissimi vaxalli et servitori et quilli habere in omne loro cose etiam oportunita per recomandati. Placet Regie maiestati.

Item supplica la ditta università alla prelibata maesta se degna tener la città de Taranto in demanio per sua maesta et per soi heredi et successori et quella non alienare ne concedere ad altro signor che fosse, salvo ad quella piacesse che fosse legitimo figliolo de quella. Placet regie maiestati¹⁰⁷.

La “fretta” di tornare al più presto al demanio regio (tanto da presentare la richiesta al Re ancora fuori sede) aveva il preciso obiettivo di

ne del Principato di Taranto (23 giugno 1464 – 20 febbraio 1465), in Reti Medievali Ristvista, IX, 2008/1, p. 5, l'atto di dedizione dei tarantini non faceva seguito a una minaccia ossidionale o ad operazioni belliche nel loro territorio. La loro scelta di tornare al demanio fu volontaria in quanto motivata da ragioni di opportunità e progettualità politica. Sul tema delle dedizioni rinvio a F. SENATORE, *L'itinérance degli Aragonesi di Napoli*, in *L'itinérance des seigneurs (XIV-XVI siècles)*, Lausanne 2003, pp. 275-325. Cfr. anche CALLEGARO, *Le città del Principato dopo il Principato*, cit., pp. 138-154.

¹⁰⁵ Privilegio del Re Ferdinando I del 22 novembre 1463, cap. 1, in *Cod. Arch.*, cc. 60. Non si conoscono i nomi dei “sindici” che “presentaverunt” le richieste di benefici al sovrano di cui al cap. 1 del privilegio del 22 novembre 1463. I capitoli aggiuntivi ai primi trentadue del Privilegio, furono presentati, a nome dell'Università, da Sisto Consa, Rainaldo Colina, Bartholomeo Rostoro, Antonio Boniurno, Jacopo Zuri, magistro Stefano Tardio e Jacobino de Jacobino.

¹⁰⁶ Cfr. G. PAPULI, *Documenti editi ed inediti sui rapporti tra le Università di Puglia e Ferdinando I alla morte di Giovanni Antonio del Balzo Orsini*, in *Studi di storia pugliese in onore di Nicola Vacca*, Galatina 1971, pp. 375-471. Cfr. F. SENATORE, F. STORTI, *Spazi e tempi della guerra nel Mezzogiorno Aragonese*, Carbone Editore, Salerno 2002, pp. 54-55, 241-243, 266-267 e MASSARO, *Il principe e le comunità*, cit, p. 370.

¹⁰⁷ Privilegio del 22 novembre 1463, cit., §2.

trarre il maggior vantaggio possibile da tale «redductione», affermando così il ruolo preminente e trainante della città di Taranto per l'intera provincia di Terra d'Otranto¹⁰⁸. Per questo i tarantini chiedevano di «essere bene tractati»:

Item la Universita prefata supplica ad essa maesta si degna concedere ad essa Universita quelle gratie che in li capituli loro se contenero quali mandara per li primi sindici de essa Universita recordandosi sua maesta la prima lectera le scrisse de volerla tractare como Napoli et altri fidelissimi ad sua maesta certificandola che essa Universita non adtese ad altro si non alla dedicione sua et ancora de redure insieme con essa tucte le altre cita et terre de Terra di Otranto como estato facto et questo pote mostrare essa Universita per loro scripture che con essa ciuta voleno vivere et morire et che como quelle che per principio et causa de la deductione et redductione de tucto terra de Otranto allo amore et benevolentia et obbedientia de sua maesta deveriano in specialita essere bene tractati. Placet regie maiestati¹⁰⁹.

Non a caso, all'*incipit* sopra riportato seguiva la richiesta di confermare tutti i privilegi, lettere, grazie e franchigie già ottenute dai precedenti principi e sovrani, nonché di concedere nuovi benefici, molti dei quali rivolti a cancellare o ridurre gli esosi prelievi feudali oppure ottenere un “grazioso” sgravio fiscale approfittando della benevolenza del Sovrano in occasione del cambio di regime. Insomma, la città avviava una serrata contrattazione con il Sovrano, chiedendo di

¹⁰⁸ Analoghe richieste furono presentate dalla città di Lecce che, insieme a Taranto, reclamava il suo ruolo politico nella dedizione dell'intera provincia. Osserva AIRÒ, «*Cum omnibus eorum cautelis, libris et scripturis*», cit., p. 6, che dalla *narratio* di questi privilegi si coglie la funzione trainante svolta da Taranto e Lecce, «motori della dedizione di Terra d'Otranto, esempio per le comunità minori, coordinatrici della politica provinciale, in grado d'orientare fattivamente, *opere et effectu*, la situazione politica contingente a favore della *reductione* dell'intera provincia».

¹⁰⁹ Privilegio del 22 novembre 1463, cit., §35.

essere ricompensata per la sua fedeltà e il Sovrano concedeva tutto quanto richiesto!¹¹⁰

Le numerose richieste – sotto la forma di capitoli¹¹¹ – avevano ad oggetto esenzioni dal pagamento di tributi, donativi o altri pesi; concessioni di saline e benefici ecclesiastici; sostegno finanziario di alcune categorie di cittadini; privilegi di foro o esenzioni da delitti e pene; regole interne relative al governo della città; privilegi di ceto, rivolti a valorizzare il peso politico dei *gentihomini* nell'ambito della compagine sociale cittadina, a cui si affiancavano uomini nuovi rappresentanti del ceto forense e commerciale¹¹².

Riguardo alle richieste di natura fiscale, troviamo quella relativa all'esenzione dal pagamento di tutti i tributi per dieci anni quale ristoro per i danni subiti durante «le guerre paxate [...] tanto per lo signor Ioanne Antonio quanto per quelli che lui havia per inimici»¹¹³;

¹¹⁰ Osserva MORRA, *La fiscalità segmentata*, cit., p. 333 che la città di Taranto sostenne di meritare un trattamento simile a quello di Napoli, in virtù del suo ruolo di guida per le altre terre e città di Terra d'Otranto.

¹¹¹ Si tratta di un nuovo formato documentario diffuso sotto re Ferrante, meno solenne del privilegio: i capitoli erano contenuti in una lettera chiusa che la cancelleria registrava in una nuova serie tematica. Tale passaggio dal privilegio ai capitoli segnala che l'intervento del sovrano è ormai abituale, in una dimensione più amministrativa che politica. Così SENATORE, *Una città, il regno*, I, cit., p. 113. Osserva CORRAO, *Città e normativa cittadina*, cit., p. 47 che i capitoli rappresentavano il frutto ancor più caratteristico di un «rapporto di carattere pattista fra monarchia e corpi collettivi cittadini [...] espressione della dinamica capacità di contrattazione delle comunità, della trasformazione della loro struttura interna, del continuo, inevitabile mutare dei rapporti di forza tra città e monarchia, fra città e città, fra gruppi e fazioni all'interno delle città stesse».

¹¹² Questo elenco si concilia con lo schema proposto da SENATORE, ivi, p. 21, secondo cui i privilegi concessi dalla Corona alle città demaniali meridionali constavano dei cespiti fiscali e degli uffici regi locali; delle esenzioni fiscali; della cittadinanza; della giurisdizione; del sostegno ai singoli cittadini; delle onoficenze.

¹¹³ Privilegio del 22 novembre 1463, cit., § 5: «sia la dicta Universita ex nunc per deci anni immediati da venire franca, libera et exempta da tucti pagamenti reali et fiscali intendendo de colte, foculieri, de sale et de omne altro pagamento che fosse da imponere durante li dicti deci anni ad sua maesta per qualunque subventione et dono o per altro nome che fosse». Il tenore di questo capitolo è simile a quello presentato dalle altre università – cfr. ALAGGIO, *Le Pergamene dell'Università di Taranto*, cit., p.

l'esonero dalla corresponsione del donativo di cento once che l'Università aveva offerto a titolo eccezionale a Giovanni Antonio al ritorno dalla prigionia milanese, ma che aveva finito per diventare periodico, tanto da determinare un dazio sul vino mosto per farvi fronte¹¹⁴; l'esenzione dall'obbligo di alloggiare forestieri, di dare panni per fare letti ad ufficiali regi e di prestare servizio nelle galere¹¹⁵; la riduzione del dazio sul pesce pescato nel mar grande dalla quarta alla sesta parte¹¹⁶; l'esenzione del pagamento di ventiquattro ducati dovuto dai macellai alla dogana «per la mannara»¹¹⁷; l'esenzione del pagamento di grana cinque «per porco per la glande» per esercizio dell'uso civico del ghiandatico esercitato in tenimento di Castellaneta, Ginosa, Masafra, Mottola, Palagiano, Gioia e Martina¹¹⁸.

Altre concessioni riguardavano il sostegno alle attività produttive nell'ottica di liberare la città dalle ingerenze feudali che avevano ostacolato la produzione locale, la crescita del ceto commerciale e l'attività della pesca, su cui gravava un rigido controllo baronale attraverso il pagamento della quarta del pesce pescato e la prassi di acquistare e rivendere il pesce dagli erari feudali¹¹⁹: si veda in tal senso la richiesta di ripristinare il possesso di due parti del sale prodotto nelle saline concesso ai cittadini dal re Ladislao e dalla regina Giovanna II ed usurpatto dall'ultimo Principe di Taranto¹²⁰; la tutela dei «christiani novelli»

LXXI – che si sottoposero alla diretta soggezione del sovrano, quale opportunità per ottenere un periodo di sgravio fiscale approfittando del cambio di regime.

¹¹⁴ Ivi, § 6.

¹¹⁵ Ivi, §11.

¹¹⁶ Ivi, §23. Anticamente di tutto il pesce pescato nel mar grande i pescatori solle-vano pagare alla corte la sesta parte, ma il Principe l'aveva elevata alla quarta parte. Chiedevano quindi di tornare a pagare la sesta parte alla corte il pescato in quel mare. Il Sovrano accoglieva la richiesta.

¹¹⁷ Ivi, §24. Il Sovrano concedeva l'esenzione soltanto della terza parte di detta somma.

¹¹⁸ Ivi, §25. L'Università chiedeva la conferma della comunanza di acqua ed erba sui territori descritti per i quali «lo principe li havia rocto la detta franchitia».

¹¹⁹ Così VISCEGLIA, *Territorio, feudo e potere locale*, cit., p. 201 nt 10.

¹²⁰ Ivi, §7: «la dicta Universita in tempo de li imperatori et re paxati et specialmente del re Lanzilao et de la regina Ioanna 2a possedette la salina grande distante da Taranto per cinque o sei migli nella quale dicti citatini possevano liberamente andare et fare lo sale de quilla, del quale dui parte era deli dicti citatini et lo terzo dela regia

(ovvero degli ebrei convertiti) affinchè non fossero vessati o molestati da inquisitori o commissari per qualsivoglia occasione e fossero sostegni per il pagamento dei debiti contratti, consentendo la dilazione nel tempo di quanto dovuto, come avvenuto in passato¹²¹; la concessione a famiglie tarantine dei benefici ecclesiastici, abbazie, grancie o altri beni esistenti entro il territorio di Taranto, con divieto di conferimento a persona forestiera¹²²; il permesso ai pescatori di poter vendere il pesce secondo la convenienza dei tempi, interrompendo l'abuso adottato dall'ultimo Principe, il quale forniva il suo tinello di pesce comprandolo a prezzo minore rispetto a quello di mercato con grande danno per i pescatori¹²³; il diniego di dilazioni ai debitori dei tarantini, creditori di molta quantità di «dinari et roba» da parte di sudditi della Terra d'Otranto e di altre parti del Regno, a riprova di una consistente classe mercantile i cui flussi commerciali superavano i confini del Principato¹²⁴.

corte, lo quale terzo la corte dovia havere et recepere in la dieta salina et condurlo ad sua spesa dovo li piacera et alli dicti citatini sia licito de condurlo et venderlo in omne terra et loco dovo piu grato le fosse stato, senza contradictione veruna et perche venendo lo dominio de Taranto in mano del detto principe se usurpao tucta la dieta salina per se et pigliao le doi parte de la dicta Universita». Cfr. §40.

¹²¹ Ivi, §§15 e 19. Con riferimento agli ebrei cfr. anche il §42 dello stesso documento, nel quale si stabilisce che le case dei giudei non dovevano essere in mezzo a quelle dei cristiani, ma trasferite nella Giudecca.

¹²² Ivi, §20. Il divieto di conferimento a persona forestiera trovava ragione nel fatto che tali benefici, «quali pro maiori parte son stati fundati per loro antecessuri, si debbano godere per dicti citatini che per altra persona forastera che fosse».

¹²³ Ivi, §23. L'Università supplicava il Sovrano di togliere questa «angaria et damno» e concedere ai pescatori di poter vendere il pesce come solevano fare anticamente a loro arbitrio e volontà.

¹²⁴ Ivi, §41. In senso analogo, il privilegio del 9 aprile 1469, in *Cod. Arch.*, n. 42 §10, riguardava il credito di «alcuna quantità di denari» vantati dai tarantini nei confronti di «certi citatini de Hostuni», i quali avevano ottenuto dal Sovrano una dilazione di pagamento «fin alla intrata de loro olive che Dio sa quando sera overo si debbano pigliare tanto de loro robbe in Hostuni extimate quanto sera la extimatione et satisfaction dedicti debitii». Poichè tali concessioni in favore dei debitori ostunesi andavano in pregiudizio dei creditori tarantini, l'università chiedeva di «remectere tale facto ad iustitia secondo lo tenore de loro instrumenti et cautele perche non debbano piu meritare appresso de sua maiesta quelli de Hostuni con loro iniusta domanda che li citatini de Taranto per la iustitia loro».

La materia giudiziaria comprendeva invece la “graziosa” rimessione delle condanne e composizioni disposte «per li officiali precedenti» che non erano ancora state riscosse¹²⁵; l’esonero a comparire innanzi a tribunali di altre città per qualunque causa civile o criminale¹²⁶; la possibilità di ritirare entro tre giorni le denunce sporte dai cittadini nella corte del capitano o di altro ufficiale regio¹²⁷; la rimessione di ogni pena concessa ai delitti commessi dai cittadini di Taranto «per tucto lo tempo paxato infino al di presenti [...] dentro et fora de questo regno»¹²⁸.

Numerose erano poi le regole relative al governo delle città, come la libertà di eleggere ogni anno il mastrogirato, il sindaco e il catapano¹²⁹; la nomina di due nobili alla carica di maestri di mercato per la fiera di San Pietro in Bevagna e di Taranto che si teneva ogni anno a maggio e ad agosto¹³⁰; la possibilità di trattenere nelle casse municipali i proventi riscossi dai magistrati cittadini, civili e criminali, al fine di «disponere et fare quanto le piace»; il contenimento del pagamento del salario degli ufficiali municipali in duecento ducati l’anno e l’esenzione da parte dell’università del versamento del salario di casa del capitano e del suo assessore¹³¹; la nomina di un mastro d’atti non forestiero nella corte del capitano¹³²; il rinnovo annuale di tutti gli uffi-

¹²⁵ Ivi, §8.

¹²⁶ Ivi, §12. Faceva eccezione solo il caso in cui il cittadino fosse stato imputato per *crimen lesae maiestatis*. Il Sovrano concedeva il privilegio, precisando che nelle prime cause i tarantini non potevano essere citati *extra civitatem*, mentre nelle cause di appello *extra provintiam*.

¹²⁷ Ivi, §15.

¹²⁸ Ivi, §26. Vedi anche §29. Disposizioni analoghe si rinvengono nel privilegio del 23 giugno 1470 (*Cod. Arch.*, doc. n. 44, cc. 121r-125v) nel quale viene chiesto di diminuire l’ammontare delle multe applicate dai baiuli e le spese processuali nell’interesse dei «poveri homini dela dicta città et Università de Taranto, ché non possono pagare la sorte, meno porranno pagare la pena».

¹²⁹ Ivi, §13.

¹³⁰ Ivi, §14.

¹³¹ Ivi, §15. Il Sovrano accolse la richiesta di poter trattenere nelle casse municipali le somme riscosse dai magistrati locali, stabilendo però che con esse si sarebbero dovuto pagare trenta once per salario del capitano e dieci del giudice.

¹³² Ivi, §15. Per tale nomina si indicava espressamente la nomina del «nostro cittadino» notar Nicola de Iacobello.

ciali municipali con verifica finale della loro amministrazione, ai quali era impedito esercitare l'industria o il commercio durante il loro mandato; l'alternanza nell'ufficio di mastrogiurato e di mastro de mercato di un gentiluomo e di un popolare rispettivamente eletti da ciascun ceto¹³³.

Riguardo infine ai privilegi di ceto, si chiedeva al Re di confermare a tutti i baroni e cittadini di Taranto i loro casali con i loro vassalli, i feudi burgensatici e tutti gli altri beni mobili e stabili ovunque posseduti e a qualunque titolo (donazione, successione, concessione) con annullamento di ogni promessa, privilegio, donazione o grazia fatta ad altri da sua maestà¹³⁴; di rimettere nel possesso goduto *ab antiquo* «alcuni baroni e speciali citatini» di saline e conche situate vicino alla porta chiamata de Ponte e alle marine e pertinenze dei loro casali e terreni di Leporano, Pulsano e Lizzano, dalle quali erano stati spogliati «per violentia» dall'ultimo Principe¹³⁵; di confermare la baronia di messer Roberto de Ventura con le sue pertinenze, privilegi e franchigie, con revoca di ogni provvedimento contrario, affinchè lui e i suoi eredi fossero trattati, nel possesso dei loro feudi, come al tempo del passato sovrano¹³⁶. Ulteriori capitoli riguardavano il clero cittadino: si chiedeva infatti di confermare al capitolo e clero di San Cataldo, chiesa madre della città, la decima della dogana di Taranto goduta da tempo immemore insieme a «tucti loro privilegii, immunitate, lectere, gracie, sententie et libertate quale sempre hanno goduto et godeno al presenti», oltre che l'esenzione della gabella della «procuratione antiqua» per lo sfruttamento di alcune peschiere¹³⁷ e la concessione della peschiera di Sant'Oronzo, devoluta alla principale Corte per la morte di "Zacchetto" (scil. Giacchetto Mangalabeto), segretario dell'ultimo

¹³³ Ivi, §§37 e 38.

¹³⁴ Ivi, §17.

¹³⁵ Ivi, §9. La richiesta conteneva anche il diritto di poter vendere il sale delle predette saline in qualunque luogo, senza pena di contrabbando, secondo quanto già previsto nel §7.

¹³⁶ Ivi, §18. Cfr. VISCEGLIA, *Territorio, feudo e potere locale*, cit., pp. 191-192.

¹³⁷ Ivi, §21. Con riferimento a questa gabella, infatti, si chiedeva che «per reverentia del glorioso sancto confexore San Cataldo», sua maestà rimettesse venti ducati l'anno al detto capitolo e clero affinchè potesse pregare di continuo per lo stato e la salute del Sovrano.

Principe¹³⁸. Ancora per i frati del convento di Sant'Antonio si chiedeva di confermare la concessione dell'elemosina di un ducato per ogni settimana, di due rotoli e mezzo di pesce per ogni giorno di digiuno, oltre a centocinquanta rotoli all'anno di pesce salato e ducati quaranta per i vestimenti¹³⁹. Infine, si chiedeva che «tucti citatini iudici ad contracto et notarii puplici» fossero trattati per nobili come sempre avvenuto per il passato nella città di Taranto¹⁴⁰.

Questo lungo documento appare di particolare interesse perché consente di cogliere bene le dinamiche istituzionali e sociali che si muovevano nella città di Taranto in un momento delicato come quello del passaggio dal regime feudale a quello demaniale, che costituiva una occasione irripetibile per definire, con il *placet regio*, gli equilibri locali tra i poteri economici ed istituzionali (soprattutto a vantaggio del ceto mercantile in evidente crescita, i cui movimenti commerciali superavano i confini della città).

Si trattava ovviamente di una serie di benefici che il Sovrano intese accordare per ricompensare i tarantini per la *fides et amor* dimostrati verso la Corona, tanto vero che diede anche più di quanto richiesto, concedendo *motu proprio* due importanti benefici fiscali¹⁴¹. Re Ferdinando scriveva, infatti, di voler ricompensare l'affetto e la devozione che l'università di Taranto aveva dimostrato e di pensare giorno e notte a come procurare vantaggi e utilità a quella comunità: per questa

¹³⁸ Cfr. ALAGGIO, *Le Pergamene*, cit., p. LXXII nt 102. Cfr. C. CORFIATI, «Uno Greco chiamato Jacchetto ...». *Esempi di cronaca nell'Esopo di Francesco Del Tupo*, in *Critica letteraria*, 125 (2004), fasc. IV, pp. 745-758.

¹³⁹ Privilegio del 22 novembre 1463, cit., §22.

¹⁴⁰ Ivi, §30. Osserva ALAGGIO, *La città del principe*, cit., p. 263 che si trattava di «quegli uomini di legge, notai e giudici cittadini, che il principe coinvolgeva nell'amministrazione feudale reclutandoli stabilmente nelle fila della sua struttura burocratico-amministrativa».

¹⁴¹ Ferrante concedeva ai tarantini due privilegi non richiesti (stessa cosa faceva per i leccesi): quello del 4 dicembre 1463 relativo alla fiera di Sant'Antonio e quello del 27 dicembre 1464 con cui riconosceva ai tarantini l'immunità commerciale con esenzioni e diritti pari a quelli goduti dai Liparoti. Osserva AIRÒ, «*Cum omnibus eorum cautelis, libris et scripturis*», cit., p. 7: «Da un punto di vista politico con queste sostanziose concessioni il sovrano risarciva, riconosceva e legittimava il ruolo e l'azione di raccordo operativa rivendicati da tarantini e leccesi nell'orientamento filoaragonese della provincia».

ragione – sulla base della considerazione secondo cui le fiere erano occasioni da cui derivavano grandi benefici per le città – concedeva (con privilegio autonomo del 4 dicembre 1463) di poter tenere ogni anno una fiera nella piazza di Sant’Antonio, vicino alla dogana, a partire dalla festa di Sant’Antonio nel mese di gennaio, della durata di diciassette giorni consecutivi, con esenzione di dazi, gabelle e altri oneri fiscali sulle compravendite effettuate, con facoltà di nominare un maestro di fiera¹⁴². A distanza di un anno, il 27 dicembre 1464, il Re decideva ancora di voler concedere maggiori vantaggi ai tarantini per la fedeltà e lealtà dimostrata dopo la morte dell’ultimo principe conseguandosi spontaneamente insieme alla loro città e per i benefici derivati alla corona grazie alla loro opera e il loro esempio: perciò dava loro la massima immunità commerciale, concedendo l’esenzione totale e perpetua da dazi e gabelle¹⁴³, parificando la loro condizione a quella goduta dai liparoti¹⁴⁴, franchi in tutto il Regno da «solutionibus et contributionibus dohanarum, fundicorum, gabellarum, ancoragiorum, scafagii, passuum, platearum, scafarum et datiorum» imposte dalla Curia o da altre università o baroni¹⁴⁵, a riprova della esuberanza

¹⁴² ASTa, *Pergamene dell’Università di Taranto*, n. 41, in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 114-116.

¹⁴³ Cod. Arch., cc. 78r-80r. ASTa, *Pergamene*, n. 44 in ALAGGIO, *Le pergamene*, pp. 116-120.

¹⁴⁴ Osserva R. DELLE DONNE, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo. La Camera della Sommaria e il Repertorium Alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae*, Firenze University Press, Firenze 2012, pp. 99-100, che i sovrani aragonesi intervennero nei commerci attraverso l’introduzione di monopoli e la concessione di esenzione dai dazi non solo a liparoti e tarantini, ma anche a fiorentini, veneziani, ragusei, triestini, milanesi, baresi, capuani, cotronesi, amalfitani, mantioti, tropeani, altamurani, montefuscolani, cavesi, rossanesi, sorrentini, messinesi, mazaresi, ischitani, leccesi, nolani, procitani.

¹⁴⁵ Privilegio del Re Ferdinando I del 27 dicembre 1464, in *Cod. Arch.*, documento nr. 35, cc. 78v-79v. Cfr. i privilegi del 27 dicembre 1463, 7-8-9 ottobre 1465, 23 febbraio 1468, 1° agosto 1472, 7 agosto 1531, 30 luglio 1550, in ASTa, *Pergamene dell’Università di Taranto* nn. 44, 47, 76, 79, 83. Trascrizioni in ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., docc. 49, 54, 55, 74, 82, 96, 102 e 103.

commerciale dei tarantini le cui rotte dentro e fuori dal Regno venivano battute anche da numerosi mercanti forestieri¹⁴⁶.

Tale congerie di privilegi andava ovviamente tutelata e preservata, tanto vero che l'università avrebbe preteso il rispetto di quelle immunità e franchigie già concesse, lamentandone in alcuni casi il mancato rispetto, come si legge nel documento dell'8 novembre 1464¹⁴⁷, nel quale veniva ribadito, ad esempio, il libero esercizio degli usi civici nei territori limitrofi¹⁴⁸; l'immunità dal pagamento del fondaco e delle gabelle *de la riva, de la mannara, de la verga* e di altre subgabelle¹⁴⁹; il divieto di sottoporre a giudizio civile o penale i cittadini di Taranto fuori dal territorio¹⁵⁰.

4. Gli ordinamenti civitatis: amministrazione civile e finanziaria

Una vera e propria definizione della costituzione cittadina, con norme relative al reggimento dell'università si sarebbe avuta nel settembre 1465, quando furono presentate all'indirizzo del Sovrano una

¹⁴⁶ Cfr. i contributi di P. DALENA, *Dai Normanni agli Angioini in Il porto di Taranto tra passato e presente. Atti del Convegno*. Taranto, 28 ottobre 1997, Taranto 1998, pp. 35-50; M. SIRAGO, *Dagli Aragonesi all'Età contemporanea*, ivi, pp. 51-95.

¹⁴⁷ Privilegio del Re Ferdinando I dell'8 novembre 1464, in *Cod. Arch.*, doc. n. 34, cc. 73v-77v.

¹⁴⁸ Ivi, §1. L'università chiedeva venisse rispettato l'uso civico di pascolo di erbe e ghiande, di prendere acqua e tagliare legna sul territorio di «Maxafra, Palagiano, Motula, Ioya, Genosa, Torre de mare et altri lochi dovo la d(ic)ta Universita have acqua et herba comune per li privilegii antiqui», già confermati dal Sovrano, ma di fatto negato in quanto il detto bestiame era stato cacciato dai terreni perchè veniva pretesa la fida dai padroni. In altra supplica, confermata il 23 giugno 1470, l'università chiedeva di poter esercitare il diritto di pascolo in territorio di Ginosa ostacolata dal duca di Venosa e di avere l'esclusivo utilizzo della difesa «per li bovi domati» in località Patimisco su cui i cittadini di Massafra pretendevano di portare il loro bestiame. *Cod. Arch.*, doc. n. 44, cc. 121r-125v.

¹⁴⁹ *Cod. Arch.*, doc. n. 34, §3.

¹⁵⁰ Ivi, §6. Osserva MORRA, *La fiscalità segmentata*, cit., p. 127 che ottenere il rispetto delle franchigie non era scontato, in quanto «occorreva potenzialmente farle valere contro ufficiali rapaci e soggetti giurisdizionali che non intendevano vedere lesi i propri interessi fiscali; occorreva, quindi, poter fare appello a tribunali provinciali, quando non addirittura a quelli della capitale».

serie di dettagliate disposizioni deliberate dall'assemblea cittadina nelle sedute del 23 maggio e 8 luglio inerenti al “novo regimento” della città, e riguardanti le modalità da seguire nella elezione dei rappresentati del governo cittadino, la durata delle cariche municipali, la gestione delle entrate ed uscite, la conferma e nuova imposizione di dazi e gabelle¹⁵¹.

Questo documento, conservato soltanto in copia nel manoscritto Architano ed assente nel fondo pergamaceo dell'Archivio di Stato di Taranto, rappresentava un esempio significativo di ordinamento cittadino sorto dopo la dissoluzione del principato orsiniano¹⁵², nel quale venivano valorizzati i nuovi gruppi dirigenti costituiti dalla classe dei dottori e dei mercanti, la cui solidità economica faceva sì che il banco di giustizia fosse assegnato a cittadini facoltosi e di sicura reputazione¹⁵³.

Tra i quarantasette capitoli redatti dalla stessa università raccolta in parlamento e poi approvati dal Sovrano¹⁵⁴, i primi ventinove capitoli «scripti et dati in la cità de Taranto die vigesimo tertio mensis maij 1465» riguardano specificamente *lo regimento*, mentre gli altri diciotto capitoli riguardavano una serie di dazi approvati nell'anno 1465 «ad 8 del mese de juglio, congregato lo magnifico regimento de la cità de Taranto cum piena auctorità et balia de tractare tutti negotii spectandi alla Università de detta città, reservando in omnibus lo Regio beneplacito et assenso»¹⁵⁵.

¹⁵¹ Privilegio del Re Ferdinando I del 22 settembre 1465, in *Cod. Arch.*, documento nr. 35, ff. 80v-93v. Cfr. MORRA, *La fiscalità segmentata*, cit., p. 199.

¹⁵² Cfr. MORRA, *La fiscalità segmentata*, cit., p. 199: Era l'epilogo di mesi nei quali Taranto era stata «meza rebella», sulla scia della Guerra di successione che aveva infiammato il regno negli anni precedenti e della dissoluzione del principato orsiniano, che della città aveva fatto uno dei suoi centri principali. Non a caso, la scelta dei dazi veniva esplicitamente giustificata con l'intenzione di «levare omne materia de scandalo et di errore li quali fra citatini se nutrivano con extremo pericolo dela citta».

¹⁵³ Privilegio del 18 ottobre 1471, in ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, n. 52. Trascr. ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., p. 170.

¹⁵⁴ P. RIDOLA, *Gli statuti municipali e lo statuto di Taranto*, in *Japigia*, III (1945), p. 79 ss.

¹⁵⁵ Privilegio del Re Ferdinando I del 22 settembre 1465, cit.

4.1. Amministrazione civile

Il dettaglio di questo documento ci consente di comprendere il funzionamento del sistema amministrativo municipale a Taranto, di cui si chiedeva espressa conferma al Sovrano, al quale venivano presentati gli organi di governo cittadino, affidato a cento e otto uomini (eletti ogni due anni dall'Università riunita in Parlamento), tra cui un terzo “nobilhomini”, un terzo mercanti e un terzo meccanici ed artisti popolari¹⁵⁶.

Tale specificazione in ordine alla partecipazione cettuale all'organo reggimentario dimostra quanto fosse importante per la città riconoscere peso politico non solo al ceto mercantile, ma anche ad operai e artigiani in rappresentanza del popolo minuto¹⁵⁷, rispetto al ceto nobiliare a cui veniva lasciato solo un terzo dei seggi disponibili.

A governare non erano però chiamati tutti i cento e otto contemporaneamente, ma un consiglio di dodici di durata semestrale, aventi funzioni deliberative, affiancato da un organo esecutivo di nove «ordinati» di durata bimestrale, a cui spettava «lo regimento»¹⁵⁸. La for-

¹⁵⁶ La supplica del 16 ottobre 1469, in *Cod. Arch.*, n. 43, §§2 e 3, dava atto dell'importanza di questo ceto artigiano diviso in meccanici e artisti popolari. Nel §2 l'università chiedeva al Sovrano che nelle arti meccaniche dovessero essere nominati soltanto quattro protomastri (rispettivamente nell'arte degli orefici, ferrari, carpentieri e muratori) beneficiari di franchigie, immunità ed esenzioni secondo l'antico solito, precisando che se altri avessero ottenuto privilegio di *prothomastria* in altre arti meccaniche al tempo dell'ultimo principe, questi non avrebbero goduto di franchigie, immunità ed esenzioni. Ulteriori figure specializzate vengono indicate nel §3, dove si dice che molti cittadini hanno «privilegio de comitaggio de loro exercitio del mare» ottenuto in tempi passati, i quali godevano di franchigie in pregiudizio, danno ed interesse dei pagamenti della città. Per questi, l'università chiedeva che «solamente quelli comiti gaudano le dette solite franchitie quale e ydoneo et sufficiente nel arte del mare, comandare galere et sapere ordinare de varare galere et nave».

¹⁵⁷ Così G. CONIGLIO, *Il regno di Napoli al tempo di Carlo V. Amministrazione e vita economico-sociale*, ESI, Napoli 1951, p. 38. Cfr. ALAGGIO, *La città del principe*, cit., p. 261.

¹⁵⁸ La creazione di questi due consigli ristretti si collega nell'ambito del processo evolutivo che ebbero gli organi municipali nel XV secolo in molte città del Regno. Come osserva TERENZI, *The citizens and the king*, cit., p. 260 questi consigli ebbero l'obiettivo di accelerare il processo decisionale. Cfr. ALAGGIO, *La città del principe*, cit., pp. 260-266.

mazione di questi organi avveniva attraverso il sistema del sorteggio su liste composte da quei cento e otto nomi: per il regimento dei Nove, venivano imbussolati i cento e otto nomi in dodici carte e ogni bimestre veniva estratta a sorte una lista composta di nove nomi, tre per ciascun ceto¹⁵⁹; per il Consiglio dei Dodici venivano invece formate altre quattro liste, ciascuna delle quali conteneva dodici nomi (quattro per ceto), estratti ogni sei mesi¹⁶⁰. I nove eletti che a cadenza bimestrale prendevano il governo della città – e che corrispondono in altri ordinamenti municipali del Mezzogiorno ai *Domini de Regimine*¹⁶¹ – avevano ampia potestà di governo di trattare e negoziare tutte le cose della città¹⁶², con un limite di spesa giornaliero di un ducato al giorno: essi dovevano riunirsi ogni giorno almeno una volta e per ogni assenza ingiustificata era sancita la penale di un tarì¹⁶³. Si legge nel capitolo quinto dell'ordinamento del 1465:

Item per la ditta universita se concede potesta alli primi nove citadini ordinati possano tractare et negociare tutte le cose de la citta ad

¹⁵⁹ Privilegio del Re Ferdinando I del 22 settembre 1465, cit., §1.

¹⁶⁰ Ivi, §4: «Item è ordinato per la universita et citadini predicti dudici citadini li quali debiano essere chiamati lo Consiglio de dudici lo quale durara sei mesi et per complimento de li due anni so imbosilati quaranta otto citatini in quelle bussule che saranno lo numero de doi anni et forniti li sei mesi congregati insieme lo numero de cento otto traheranno da le bussule de consiglieri una ballotta et quilli se trovaranno scripti dentro prenderanno lo Consiglio per li sei mesi sequenti iterum et de novo si dara lo juramento predetto».

¹⁶¹ Questo organo collegiale non viene denominato Consiglio, bensì «nove citadini ordinati», come *Ordinati* sono chiamati i *Domini de Regimine* dell'Università di Bitonto e Giovinazzo. Cfr. CARABELLESE, *La Puglia nel sec. XV*, cit., pp. 68, 91, 98, 105, 123, 157, 169.

¹⁶² Osserva TERENZI, *L'Aquila nel Regno*, cit., p. 3 che gli organismi di governo ristretti e bipartiti creati nel corso del Trecento in molte città costituivano un tentativo di rendere il sistema di governo meglio rispondente alle crescenti necessità delle comunità, sempre più articolate sul piano sociale e politico amministrativo e bisognose di iter decisionali più rapidi.

¹⁶³ Privilegio del Re Ferdinando I del 22 settembre 1465, cit., § 27: «Item è ordinato per la detta universita che li dicti nove ordinati si debiano congregare omne di adminius una volta et senza alcuna requesta et piu secundo sara necessario et che li ordinati quali numero nove intervenessero senza alcuna cagione legitima siano tenuti per ciascuia volta in pena de uno tarì applicando alla detta università».

beneficio et argumento de la universita et in caso che occorresse da doversi spendere alcuna cosa per la università se possa spendere de loro ordinatione de la pecunia publica di essa cita infine alla summa de uno ducato lo di et non piu¹⁶⁴.

Il Consiglio dei Dodici entrava gioco per gli affari di una certa importanza che potessero «redundare ad utilita o ad detrimento de la ditta cita et universita»: in questi casi, i nove “ordinati” avrebbero adito il Consiglio e congiuntamente «haveranno da videre le materie occorrenti alle quale se attribuisce et da piena potesta [...] cum interventione et presentia officialis regii»¹⁶⁵.

Nel caso in cui i Nove e i Dudici avessero ritenuto opportuno estendere ad altri la responsabilità del deliberato, avevano facoltà di chiamare i Nove del regime precedente¹⁶⁶ e negli affari di maggiore importanza «si per caso che le materie fussero si ardue et tali importantia che richiedesse magior numero, chiamaranno tutti li altri ordinati del numero cento otto quelli che se troveranno in la cita, alli quali sia data et concessa tutta la piena potesta che la universita habia et possa dare»¹⁶⁷.

A queste disposizioni si aggiungevano quelle relative alla nomina delle magistrature cittadine, di cui – come già visto nei precedenti do-

¹⁶⁴ Ivi, § 5. Le spese superiori a un ducato dovevano essere autorizzate dal Consiglio, nell'ottica di fissare limitazioni agli impegni di spesa assunti dagli esecutivi ristretti senza consultare i consigli generali: «Item che le spese che occorreranno alla predetta universita del numero de uno ducato in su attribuito alli nove de regimento se habiano ad deliberare per essi nove Consiglio et agionti como occorreranno o per lo pieno numero secundo la quantita qualita et necessita richiedera si debia fare la quale se remette alli nove Consiglio et agionta». Cfr. MORRA, *La fiscalità segmentata*, cit., p. 259.

¹⁶⁵ Privilegio del Re Ferdinando I del 22 settembre 1465, cit., §. 6.

¹⁶⁶ Ivi, § 7: «Item alli primi novi ordinati et dudici del Consiglio parera de chiamare magiore numero chiamaranno. Li novi ordinati saranno usciti immediate dal regimento li quali sonno posti per agionti et saranno in numero de trenta, cioè, novi de agionti».

¹⁶⁷ Ivi, § 8. Anno per anno, per delegazione dei cento e otto, tre razionali (un nobile, un mercante e un artista) dovevano rivedere il conto del depositario e farne relazione ai Nove e ai Dudici, i quali, quando lo avessero creduto, potevano prendere visione dello stato del *bancho*. Ivi, §§15 e 16.

cumenti¹⁶⁸ – la città si era appropriata pretendendo che le cariche di mastrogiurato, catapano, mastri di mercato e sindaco fossero scelte a livello locale (e non imposte dal governo centrale) tra nobili e popolari, eletti ogni biennio a suffragio segreto per imbussolamento¹⁶⁹. Tutti questi ufficiali, al tempo in cui venivano eletti, dovevano prestare giuramento nel quale si impegnavano ad «ad observare li capituli riti et ordini antiquati de la cita ad unguem senza alcuna diminitione»¹⁷⁰. Trascorso il biennio di reggimento, nel giorno dell'ascensione, celebrato l'ufficio delle messe, nella maggiore chiesa della città si sarebbe «congregato lo gubernatore o capitaneo de la majestà del re che se troverà ad regimento insieme con li cento otto prenominati o cum quelli quali viveranno» e avrebbero proceduto a rimbusolare il nuovo governo, giurando tutti sui quattro santi evangeli che avrebbero fatto l'elezione «rectamente ad servitio de la predetta majestà, augmento et beneficio de la universita predetta, postposto omne odio, timore, amore et precio»¹⁷¹.

4.2. Amministrazione finanziaria

La seconda parte del documento conteneva una minuziosa disciplina fiscale, la cui gestione veniva attribuita alle competenze dell'Università, a cui era riconosciuto il diritto di istituire una serie di dazi secondo un sistema di imposizione indiretta che prendeva il posto dell'apprezzo fino ad allora applicato¹⁷². Si legge infatti nel capitolo 30

¹⁶⁸ Cfr. §§ 13 e 14 del privilegio del 22 novembre 1463 relativi alla nomina di maestro giurato, sindaco, catapano e maestri del mercato.

¹⁶⁹ Scritti in dodici carte, venivano imbussolati i nomi di sei nobili e sei popolari per l'ufficio del maestro giurato; scritti in sedici carte, i nomi di otto nobili ed otto popolari per l'ufficio del catapano; allo stesso modo venivano eletti ed imbussolati i nomi di trentadue cittadini per l'ufficio di maestri del mercato e quattro per l'ufficio del sindaco. Ivi, §§ 19-23. Il privilegio del 9 aprile 1469, in *Cod. Arch.*, n. 42 §8, ribadiva che l'università fosse lasciata libera di distribuire quegli uffici a suoi cittadini secondo il proprio arbitrio.

¹⁷⁰ Privilegio del 22 novembre 1463, cit. § 24.

¹⁷¹ Ivi, § 29.

¹⁷² Il sistema dell'apprezzo prevedeva una valutazione da parte di funzionari governativi sul valore di mercato dei beni ad ogni loro trasferimento attraverso donazio-

del documento che il parlamento cittadino aveva deliberato che «si debia fare detti pagamenti per datii et non per faculta como si fa in tutte cita da bene fora et dentro de quisto regno maximamente per levare omne materia descandalo et di errore li quali fra citatini se nutrivan con extremo pericolo dela cita per essere chi piu et chi meno gravati de la faculta de ciascauno debitamente se rechidesse»¹⁷³.

La scelta di un sistema di imposte doganali e di consumo rispetto a quelle dirette basate sull'apprezzo dimostra quanto fosse sviluppato il commercio a Taranto, a tal punto che gli imprenditori locali preferirono evitare di far censire le proprie “facoltà” su cui calcolare un’imposta diretta, sull'esempio di altre città dentro e fuori dal regno¹⁷⁴. E il fatto che tale disposizione andasse a favore del ceto mercantile trova dimostrazione nella supplica del 17 ottobre 1469 in cui l'Università chiedeva a Ferrante di obbligare i baroni residenti in città o nel suo distretto a dichiarare il possesso del loro bestiame nell'apprezzo¹⁷⁵.

Di questi dazi, alcuni erano già in uso e se ne chiedeva conferma, come il dazio della «bucceria»¹⁷⁶, il dazio «supra le mercantie» e il da-

ne o vendita. Sull'argomento rinvio a A. BULGARELLI LUKACS, *L'imposta diretta nel Regno di Napoli in età moderna*, Franco Angeli, Milano 1993, p. 156.

¹⁷³ Privilegio del 22 novembre 1463, cit., § 30. Osserva MORRA, *La fiscalità segmentata*, cit., p. 200: «Il riconoscimento di questo ideale valore pacificatore alle gabelle, presentate anche come un metodo di ripartizione fiscale meno divisivo rispetto all'estimo, non era un dato isolato nel regno, come talora non lo era al di fuori¹⁷⁴. In Italia meridionale quel *topos* aveva fatto la sua comparsa tra gli ultimissimi anni del XIII e i primi decenni del XIV secolo, nei privilegi con cui la Corona concedeva alle comunità il diritto di imporre *capitula sive datia*. La loro *narratio* descriveva appunto i rappresentanti delle comunità in atto di chiedere la concessione al re, «cupientes ad pacem, ac materiam tollere scandalorum, actento quod interdum pro munerum et aliorum onerum impositionem fiscalium, interdum pro distribuzione et exactione illorum, [...] in populo scandala periculosa surgebant».

¹⁷⁴ Osserva DEL TREPO, *Il regno aragonese*, cit., pp. 123-124 che la preferenza del ceto imprenditoriale verso il sistema daziario derivava non solo dall'esigenza di evitare una tassazione maggiore a causa del censimento delle proprie ricchezze, ma anche dal fatto che molti svolgessero attività commerciali “spregiudicate” che si volevano tenere nascoste per non svelare l'effettiva consistenza dei propri capitali.

¹⁷⁵ ASTa, *Pergamene dell'Università di Taranto*, cit., n. 62.

¹⁷⁶ Privilegio del 22 novembre 1463, cit., § 31: «Item il detto regimento consiglio et universita confirma et approba il datio de la bucceria quale e stato per lo paxato et

zio «de la porta»¹⁷⁷. Altri invece erano di nuova istituzione come il «datio sopra lo pane che si coce al forno» di un grano al tomolo, dal quale erano esenti i *gentilhomini* per «lo uso de lor casa et propria famiglia», secondo quanto convenuto tra nobili e popolani¹⁷⁸; il «datio sopra de lacqua» pari ad un tornese per salma di acqua venduta per la città¹⁷⁹; il dazio «sopra le legne» per il quale era previsto il pagamento di grana cinque per ciascun carro di legna e un tornese per ogni salma di legna che entrava in città, oltre ad un pistacchio per ogni salma di “frasce” introdotta in città oppure anche solo consumata nel borgo, fatta eccezione per l’uso domestico da parte di *gentilhomini* e popolari¹⁸⁰; il dazio «sopra lo pescie»¹⁸¹ pescato nel mar grande e nel mar piccolo (fatta eccezione per tarenole, cozze e ricci) per il quale si imponeva ai pescatori, prima di iniziare la vendita, di pesare il pesce alla presenza dei daziari e pagare un pistacchio per ogni rotolo; il dazio «sopra il formaggio et recotta», per il quale doveva versarsi un tornese per

è al presente in detta cita con tutti capituli ordinationi et consuetudine usate et che se usano in detto datio aggiongendoli che nisciuno citatino possa intrare carne in la detta cita che fosse comparata de fora non pagando primo il datio, et chi ne facesse il contrario sia in pena de tari sette et mezzo per ciascuna volta la quale pena debbia applicarsi alli datari quali havessero il detto datio comparato da la detta universita overo che se rescotesse ad credenza per essa».

¹⁷⁷ Ivi, § 32: «Item il detto regimento consiglio et universita confirma accepta et ratifica il datio imposto sopra le mercantie, il quale datio è de grani cinque per onza al citatino et de grani deci per onza al forastero et similmente il datio de la porta che se paga grani tre per onza con tutti soi capituli usi et costumati como perlo pasato estato factos».

¹⁷⁸ Ivi, § 33: «Item il detto regimento consiglio et universita ordina constituiesce et fa de novo il datio sopra lo pane che si coce al forno nel quale datio el patrono del pane sia tenuto et debia pagare grano uno per ciascuno tumulo del quale pagamento non debia essere cxempta persona salvo gentilhomomini de la detta cita per lo uso de loro casa et propria famiglia tantum perche cussi è convenuto tra detti gentilhomini et populari di essa cita, che gentilhomini debiano gaudere la exemptione de tal datio in loco del terzo le loro faculta de quale erano franchi quando se pagava per collette».

¹⁷⁹ Ivi, § 34: «Item il detto regimento consiglio et univcrsita ordena constituiesce et impone de novo il datio sopra de lacqua, il quale consiste che ciascuno acquarolo che vende lacqua per la cita sia tenuto et debia pagare alla universita per detto datio uno tornesc per ciascuna salma de acqua che vende».

¹⁸⁰ Ivi, § 35.

¹⁸¹ Ivi, § 36.

ogni rotolo di formaggio e un pistacchio per ogni rotolo di ricotta salata introdotti in città¹⁸²; il dazio sugli olii per il quale era dovuto un grana per ogni staio (*stara*) di olio prodotto o introdotto in città¹⁸³; il dazio «sopra la calze et imbrici» pari ad un tornese per ogni salma di calce e un grano per ogni centinaio di embrici introdotti in città¹⁸⁴; il dazio «sopra le fogliame et frutti» pari ad un pistacchio per ciascun carlino ricavato dalla vendita di fogliame e frutta¹⁸⁵; il dazio «sopra li confinaturi viaticari, carreri et barche conduceranno li musti dentro la citta de Taranto»¹⁸⁶ pari ad un grano per ogni giorno di permanenza nella città e cinque grana al giorno per ciascun carro o barca che trasportava mosti; il dazio «sopra li crapetti» pari ad un grano per ciascun capretto introdotto in città¹⁸⁷; il dazio sul vino pari a due grana per ciascuna salma¹⁸⁸; il dazio denominato «la bardella» pari ad un grano per ogni bestia da soma introdotta a Taranto da forestieri¹⁸⁹. Erano esenti dai predetti dazi il Re ed i suoi figli, l'arcivescovo di Taranto, il Vescovo di Mottola¹⁹⁰, il capitano, l'assessore, il sindaco della città, i castellani, i frati minori, predicatori ed eremitani, gli abbatii, i monaci, i preti, i diaconi e i suddiaconi e i curiali regi¹⁹¹.

¹⁸² Ivi, § 37.

¹⁸³ Ivi, § 38.

¹⁸⁴ Ivi, § 39.

¹⁸⁵ Ivi, § 40.

¹⁸⁶ Ivi, § 41.

¹⁸⁷ Ivi, § 42.

¹⁸⁸ Ivi, § 43. Un grano andava pagato entro Natale e l'altro entro Pasqua. Con privilegio del 31 gennaio 1471 il Sovrano confermava il divieto di importare in città «altro vino eccepito quello che nasce intro lo territorio de Taranto, et perche alcuni cittini fanno condurre vini da altri lochi li quali per benche non lo conducano dentro la citta de Taranto lo portano alle loro maxarie da fore». La sanzione per i contravventori era fissata in dieci onze. *Cod. Arch.*, doc. n. 45, cc. 126r-128v. Il divieto veniva ribadito con supplica del 9 maggio 1476. Ivi, n. 48, cc. 139r-141r e ASTa, *Pergamente*, cit., n. 54. ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 186-189.

¹⁸⁹ Ivi, § 44.

¹⁹⁰ Da tempi remoti Mottola aveva il suo vescovo. Lo perdette nel 1818, quando con Massafra, Palagiano e Palagianello fu aggregata alla Diocesi di Castellaneta. Cfr. M. LUPO, *Monografia Storica di Mottola*, Tip. Parodi, Taranto 1885, p. 44.

¹⁹¹ Ivi, § 45.

5. Dinamismo commerciale e franchigie

Il dinamismo commerciale della città favorì frequenti spostamenti di uomini e merci da una parte all'altra del Regno. Ciò rese necessario chiedere al sovrano (*Humili et querulosa exposicione nobis facta pro parte Universitatis et hominum nostre civitatis Tarenti*) la conferma dei privilegi – già concessi dal defunto principe – che garantissero ai tarantini di essere trattati ovunque si trovassero come cittadini di quelle città, terre e luoghi (*cives in toto Regno ac civitatibus, terris et locis eius*) e godere delle stesse immunità, grazie, esenzioni e franchigie concesse a quegli abitanti¹⁹².

Inoltre, si insisteva ripetutamente nel pretendere che venissero rispettate le esenzioni dal pagamento di ogni tassazione prevista per i diritti di dogana, fondaco, piazza, ancoraggio, scafaggio in tutto il Regno e specialmente nel fondaco di Napoli, tanto da ottenere dal doganiere e dai credenzieri della Dogana di Napoli un dettagliato elenco di tutte le immunità riconosciute nel fondaco di Napoli dai liparoti, che andavano applicate anche ai tarantini¹⁹³. Il tenore di questi provvedimenti ci aiuta a comprendere la dimensione dei traffici della città bimare, che evidentemente portava grossi quantitativi di merci nei magazzini della capitale del Regno destinati anche ad un mercato estero, tali da necessitare esenzioni e immunità sulle compravendite effettuate dentro e fuori i confini del Regno.

Ciò significa che anche il porto della città ionica era sufficientemente organizzato per consentire l'attracco e la partenza di bastimenti, le cui merci venivano vendute nella stessa piazza di Taranto, la cui quantità dei commerci risulta attestata dalla frequenza delle liti civili che si chiedeva fossero affidate a tre arbitri (due scelti dalle parti e uno dalla Corte) che avrebbero dovuto definirle entro il massimo di due mesi, per evitare lungaggini causate dall'avidità di avvocati e procura-

¹⁹² Privilegio del 28 settembre 1465, in ASTa, *Pergamente dell'Università di Taranto*, n. 45 e *Cod. Arch.*, n. 37.

¹⁹³ Privilegi del 30 settembre 1465; del 7, 8 e 9 ottobre 1465; 7 novembre 1466; 23 febbraio 1468 in ASTa, *Pergamente dell'Università di Taranto*, nn. 46, 47, 55, 56, 57 e *Cod. Arch.*, nn. 38-40.

tori che si forzavano di «prorogare le cause de loro clientuli»¹⁹⁴, oltre-chè dal fatto che l'ufficio del sensale (ovvero dell'ufficiale regio che svolgeva il ruolo di mediatore commerciale rivolto a riparare ai disordini che nascevano nelle compravendite¹⁹⁵) cadesse su persone degne di fede direttamente scelte dall'università¹⁹⁶.

Un espresso riferimento al porto di Taranto si legge nella supplica del 6 aprile 1469, nella quale l'Università, lamentando la continua mancanza di frumento molto spesso determinata dalle continue esportazioni che avvenivano via mare, chiedeva che coloro che avessero esportato i frumenti dal porto fossero tenuti a lasciare la quinta parte per uso della città, secondo un'usanza adottata anche a Trani¹⁹⁷. Inoltre, poiché gran parte delle vettovaglie provenivano dalle terre di molti baroni e soprattutto dai principi di Bisignano e di Salerno, i quali ave-

¹⁹⁴ Privilegio del 25 luglio 1468, in ASTa, *Pergamente dell'Università di Taranto*, n. 58 e *Cod. Arch.*, n. 48. Il medesimo provvedimento veniva ribadito nel privilegio del 9 aprile 1469, in *Cod. Arch.*, n. 42 §7. Il privilegio del 23 giugno 1470 stabiliva che ove gli arbitri non avessero risolto le controversie entro due mesi, queste sarebbero passate alla cognizione del capitano. Privilegio del 23 giugno 1470, in *Cod. Arch.* n. 44 §6.

¹⁹⁵ Così M. DE JORIO, *La giurisprudenza del commercio*, I, Stamperia Simoniana, Napoli 1799, p. 191, il quale precisa che scopo di questo ufficio, istituito da tempo immemorabile, era quello di evitare contrabbandi di estrazione ed immissione, monopoli e contratti illeciti, oltre che avere contezza di quali e quante mercanzie e denaro si estraevano dal Regno al fine di potervi porre riparo in caso di abuso. Cfr. A. LEGNANI ANNICHINI, *Il mediatore di commercio tra professione private e pubblico ufficio (secc. XVI-XVIII)*, in L. BRUNORI-C. CIANCIO (edd.), *Italia-Francia allers-retours: influenze, adattamenti, porosità*, Historia et Ius, Roma 2021, pp. 31-44.

¹⁹⁶ Nello stesso senso va letto il privilegio del 18 ottobre 1471 relativo all'assegnazione della corte e del banco della giustizia civile a tarantini benestanti e di buona fama. ASTa, *Pergamente dell'università di Taranto*, cit., n. 71.

¹⁹⁷ Privilegio del 9 aprile 1469, in *Cod. Arch.*, n. 42 §1. Osserva MORRA, *La fiscalità segmentata*, cit., p. 364: «Il filo rosso, in tutti questi casi, sembra la consapevolezza che favorire un livello minimo di benessere economico attraverso alcune forme essenziali di protezionismo era prioritario per assicurarsi la conservazione della capacità fiscale e demografica di comunità dalle quali, dopotutto, dipendevano le rendite tanto dei signori quanto della Corona. Eppure, ed è questo che ora mi preme sottolineare, sembra molto difficile che le comunità riuscissero a imporre vincoli oltre questo livello basilare (e pur sempre concertato). Interventi come il vero e proprio divieto di esportare vettovaglie si potevano solo negoziare caso per caso e non c'erano garanzie che andassero in porto, specialmente nei confronti di agenti esterni alla comunità».

vano imposto ai loro vassalli di non poterli introdurre liberamente a Taranto, l'Università richiese la libera importazione e vendita del grano in città da parte dei vassalli di quei feudatari, con esenzione per i cittadini dal pagamento di nuove gabelle e vettigali per le compravendite avvenute direttamente in quelle terre baronali, come già avveniva in passato¹⁹⁸.

La frequenza del trasporto di vettovaglie via terra, soprattutto da Matera, Gravina e Spinazzola, è altresì attestata dall'utilizzo consolidato nel tempo di luoghi di stallo per carri e buoi lungo il tragitto verso Taranto, come quello sito in Laterza dove Parise Aucello aveva realizzato un recinto per le giumente della Regia Corte, impedendo espresamente che i buoi potessero «refrescare et stallare in detta defesa como sempre si ha costumato fare», con l'effetto di disincentivare i trasporti di merci frumentarie da Taranto a Matera «perche senza refrescameto deli bovi in dicto loco non se poria fare il carrigio comodamente»: per questo motivo l'università chiedeva al Sovrano che quel «refrescamento» non fosse tolto a beneficio dei carri e buoi nel detto viaggio di andata e di ritorno¹⁹⁹.

La vocazione commerciale del territorio è altresì attestata dalle difficoltà economiche che la città si trovò ad attraversare nei periodi di carestia: si veda in tal senso la supplica al re Ferrante, presentata dai sindaci Antonello de Cadro e Andrea Bamundo nel 1474, con la quale chiedevano l'esenzione del focatico in cambio della cessione dei proventi delle saline e del dazio della mercanzia in ragione della «impotentia grande» di poter far fronte a quei pagamenti derivata da un incendio che aveva provocato ingenti danni alle campagne: «quello eterno focho che abruscio le vigne che se qualche speranza se teneva per dicte vigne e mancata et videndo che paterà lo anno da venire de grani de vino et de olio»²⁰⁰. Nei successivi capitoli si chiedeva ancora di esentare da ogni forma di tassazione le fiere e i mercati settimanali. Il

¹⁹⁸ Ivi, §2. Le stesse disposizioni venivano riprese nel privilegio del 26 settembre 1476 e del 12 novembre 1484. Ivi, n. 49 e 52, cc. 141v-142v e 149r-v; ASTa, *Pergamene*, cit., n. 56 e 83. ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 192-194 e 196-198.

¹⁹⁹ Ivi, §4.

²⁰⁰ Privilegio del 20 settembre 1474, in *Cod. Arch.*, n. 47, cc. 131r-138v. Cfr. ASTa, *Pergamene*, cit., n. 53. ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 173-181; MORRA, *La fiscalità segmentata*, cit., p. 300.

momento di difficoltà si avverte anche nell'irrigidimento del rapporto con gli ebrei, per i quali si chiede di portare un segno distintivo sulle loro vesti e ai quali si impone di limitare l'usura ad un tasso di interesse non superiore a 15 grani per oncia²⁰¹.

Nel 1482 il sovrano viene ancora incontro alle difficoltà economiche dei tarantini, sottoscrivendo una convenzione secondo cui alcuni dazi preesistenti, come quello delle mercanzie e dello scannaggio, sarebbero rimasti in vigore, passando nelle mani della Regia Corte, mentre le nuove imposizioni sarebbero passate nelle mani del Comune, potendole modificare, riscuotere e convertire in uso proprio, senza alcun obbligo di rendicontazione agli ufficiali regi, purché parte di quelle somme venissero impiegate per riparare le mura cittadine ed ottenendo in cambio il possesso delle saline della città ed i relativi proventi²⁰². Tale ultimo provvedimento – oggetto di recente analisi di Davide Morra – dimostra che Taranto era sfuggita all'incameramento delle finanze municipali, conservando margini di autonomia impositiva che ne connotavano lo status privilegiato²⁰³.

6. Modifiche nell'ordinamento municipale

Le disposizioni stabilite nel 1465 subirono modifiche di rilievo nel 1471 e ancora nel 1491. Le prime furono rivolte a ridimensionare gli organi municipali, abolendo il collegio esecutivo degli “Ordinati”, i cui poteri furono attribuiti al sindaco e agli auditori, e definire le competenze del capitano, importante elemento di raccordo tra la monarchia e la società politica locale²⁰⁴, le cui attribuzioni non risultavano specificate nel precedente privilegio, e che invece ora venivano ben delineate nelle diverse fasi della elezione degli ufficiali municipali, nel-

²⁰¹ *Ibidem*.

²⁰² Privilegio del 1° aprile 1482, in *Cod. Arch.*, n. 51, cc. 145r-148v.

²⁰³ MORRA, *La fiscalità segmentata*, cit. p. 480: «Con ogni probabilità, la precondizione di questa concessione era la ricchezza dei dazi municipali di cui la Corona prese il controllo, che doveva essere sufficiente a realizzare le sue aspettative d'incremento rispetto alla tassazione per fuochi e sale. L'accordo era dunque chiaramente derogatorio rispetto alla lettera della riforma, ma non rispetto ai suoi obiettivi di fondo».

²⁰⁴ Così VITOLO, *Monarchia, ufficiali regi*, cit., p. 171.

la evidente necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività deliberative, evitando tumulti ed errori. Si legge infatti nel documento del 18 ottobre 1471 che don Alfonso d’Aragona, vicario generale del Regno, attribuiva al capitano di Taranto il compito di convocare e presiedere il consiglio cittadino composto – a rotazione annuale – da centocinquanta membri²⁰⁵ ed intervenire personalmente «ad la congregazione per intendere la electione» degli ufficiali municipali, tra cui quattro gentilihomini all’ufficio di mastrogiurato e quattro popolari all’ufficio di catapani, garantendo che i congregati fossero «persone idonee et disposte per fare tale electione» e impedendo «alcuno tumulto, scandalo o errore»²⁰⁶. Al sindaco e agli auditori spettava invece l’ordinaria amministrazione con limite di spesa di sei ducati al giorno per il compimento di quanto utile e necessario per la città. Il sindaco, in particolare, avrebbe dovuto occuparsi della vendita delle gabelle dell’università – sempre operando con il consiglio e il controllo degli auditori²⁰⁷ – e della relativa documentazione contabile che doveva rispondere a ben definiti criteri formali, quali l’annotazione dei nominativi dei primi compratori e licitatori e dei successivi “augmentatori”, con specificazione degli incanti, patti, convenzioni e altre circostanze secondo il solito adottato nelle vendite delle gabelle della Regia Corte. Al termine del mandato, tutti i funzionari sarebbero stati sottoposti a sindacato dai successivi amministratori, i quali si sarebbero avvalsi dell’aiuto del capitano per recuperi crediti e sanzioni.

²⁰⁵ Il documento prevedeva una rotazione annuale dei centocinquanta membri congregati «che ogni volta che se congregano non siano in tucto quilli medesimi ma ce siano deli altri, perche non se possa comprehendere che in potere de CL citadini se tenga lo governo de dicta citate».

²⁰⁶ Privilegio del 18 ottobre 1471, in ASTa, *Pergamente dell’Università di Taranto*, n. 51. Documento trascritto da ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., pp. 164-166, la quale osserva che la previsione di una maggiore ingerenza del capitano nel coordinamento degli organi municipali sarebbe stata determinata dalla necessità di allentare la tensione politica tra i gruppi sociali. Tanto vero che nel documento in esame più volte viene in evidenza la preoccupazione di evitare «tumolto o rumore» durante le attività del consiglio. E le disposizioni relative alla certificazione di tutte le attività contabili confermano questa precauzione rivolta ad evitare liti e contestazioni. Ivi, p. LXXX.

²⁰⁷ A questi ultimi spettava, inoltre, un controllo contabile bimestrale sulla spesa pubblica attraverso la disamina delle voci dei registri compilati su disposizione del sindaco e quindicinalmente «Vedere le spese facte per esso sindico».

Tali disposizioni furono ulteriormente modificate con il privilegio datato 1° ottobre 1491²⁰⁸ intitolato «Ordinatione facte per la majestà del signor Re per lo bono regimento et quieto vivere de la cità de Taranto quale vole sua majestà se abiano da servare ad unguem in omni futuro tempo», il quale regolava con particolare acribia la procedura di elezione dei membri che componevano i diversi organi municipali, tra cui il consiglio cittadino che tornava ad essere il cuore pulsante del governo locale, dotato di poteri deliberativi ed esecutivi sulla falsariga del regolamento del 1465, lasciando al capitano le funzioni di ordine e di controllo, compresa quella di applicare sanzioni in caso di assenza dalle adunanze «per malitia o perfidia» e di concedere la congregazione del consiglio solo nei casi ritenuti strettamente necessari²⁰⁹.

Tale organo rappresentativo esprimeva la diversa composizione cettuale della città «secundo che in li tempi paxati estato solito in li regimenti de dicta cita»: risultava composto da settantadue cittadini – per un terzo nobili e per due terzi popolari «deli più disposti et ydonei al regimento et gubernio de essa cita»²¹⁰ – che per tre anni avrebbero retto l'amministrazione locale, alternando annualmente ventiquattro “deputati” nel «consiglio et regimento de la magnifica università di Taranto»²¹¹. Da questi ventiquattro ogni tre mesi sarebbero stati sei

²⁰⁸ Privilegio del 1° ottobre 1491, in *Cod. Arch.*, n. 51, cc. 150r-167v.

²⁰⁹ Ivi, §9.

²¹⁰ Rispetto al regolamento del 1465, il documento in esame non prevedeva la suddivisione dei popolari tra mercanti e artisti, in ragione di una maggiore ricchezza e compattezza del ceto commerciale e produttivo. Cfr. VISCEGLIA, *Terra d'Otranto*, pp. 378-379; ALAGGIO, *Le Pergamene*, cit., p. LXXXVIII.

²¹¹ Di questi settantadue nomi si dovevano formare tre liste da ventiquattro (secondo la proporzione di un terzo nobili e due terzi popolari), che venivano identificate con le lettere A, B e C, imbussolate ed estratte una per ciascun anno. Da ciascuna delle tre liste si dovevano creare quattro sotto liste (cedule), identificate con la stessa lettera della lista principale corrispondente, contenenti sei nomi (due nobili e quattro popolari) che venivano altresì imbussolate. I ventiquattro estratti dovevano giurare «in mano del Capitaneo de osservare con fede et integrita quanto in la presente ordinazione se contiene» e sarebbero durati in carica per 1 anno. Nel caso in cui fosse venuto a mancare uno dei 24 al momento del sorteggio della lista, occorreva ricoprire il posto vacante con nuova elezione.

eletti²¹², i quali avrebbero costituito una sorta di giunta che si sarebbe occupata dell'amministrazione ordinaria con un limite di spesa di due ducati al giorno, di bandire vendite o arrendamenti delle gabelle e dei dazi tramite incanti per pubblici bandi²¹³, oltre che della convocazione del consiglio dei ventiquattro previa "licentia" del capitano e della redazione dell'ordine del giorno delle relative discussioni su quelle questioni «che non si possessero fare per detti sei eletti»²¹⁴. Le decisioni del Consiglio dovevano essere prese a maggioranza di voti mediante il passaggio della bussola (per voti segreti) che, in caso di parità di voto, veniva passata una seconda e una terza volta. Se alla terza votazione si fosse ancora mantenuta la situazione di parità, i ventiquattro avrebbero dovuto procedere ad eleggere altri nove uomini (sempre nella proporzione di un terzo nobili e due terzi popolari) fino a un massimo di quindici, i quali avrebbero deciso a maggioranza²¹⁵.

In particolare, al Consiglio spettava eleggere gli ufficiali municipali all'inizio del triennio tra persone idonee a ricoprire le cariche di sindaco²¹⁶ e giudici, destinate esclusivamente ai *gentilhomini* (scelti però

²¹² In base alla lista estratta si sarebbe proceduto ogni tre mesi al sorteggio di una delle quattro sotto liste corrispondenti alla lettera: i sei nomi contenuti nella "cedula" sarebbero stati gli «electi de la cita» per ciascun trimestre. Privilegio del 1° ottobre 1491, cit.

²¹³ Le vendite delle gabelle e dei dazi potevano essere fatte solo in presenza dei sei eletti e con l'intervento del sindaco, del cassiere e del credenziere dell'università. Di ogni contratto si sarebbe redatto pubblico notamento. *Ibidem*.

²¹⁴ La convocazione del consiglio avveniva al suono della campana e chi si fosse assentato senza giusta causa avrebbe dovuto pagare una pena di un tarì o altra più grave comminata dal Capitano. *Ibidem*.

²¹⁵ Ivi, §12. Tale modifica rispecchia le procedure elettorali introdotte dalla Corona in molte città del Regno tra il 1491 e 1492 (Ariano, Atri, Barletta, Manfredonia, Salerno, San Severino, Sansevero, Sorrento), dove fu istituita una imborsazione a cadenza triennale di 72 o 108 membri, separata in tre gruppi da 24 o 36, ciascuno dei quali governava per un anno, esprimendo dal suo interno una commissione esecutiva bimestrale di 4 o 6 eletti, a cui erano demandate le questioni ordinarie. Tale modello amministrativo tendeva ad allargare la partecipazione politica, assicurando un'adeguata rappresentanza a tutte le componenti sociali e una regolare alternanza. Così SENATORE, *Una città, il regno*, cit., pp. 187-188.

²¹⁶ Le funzioni attribuite al sindaco risultano molto ridotte rispetto a quelle previste dal regolamento del 1471, in quanto alcune di esse (come la vendita delle gabelle e

anche dai popolari) che si succedevano annualmente negli incarichi, nonchè di mastro giurato, catapano e mastro di mercato, eletti tra nobili e popolari che semestralmente si alternavano nella carica e di cancelliere selezionato tra soggetti «apti et disposti ad detto officio, senza differentia che siano gentilhomini o vero populari»²¹⁷. Figura particolare, sempre eletta dai ventiquattro, era l'esattore del pesce, il cui dazio non veniva dato in appalto come gli altri, ma affidato ad uno specifico ufficiale municipale in ragione della remuneratività dell'introito e della gestione degli interessi in gioco, trattandosi della principale attività produttiva della città²¹⁸.

Per ben amministrare i proventi della città il consiglio avrebbe inoltre eletto un uomo «idoneo et sufficiente et facultoso de dicta Citta» nella carica di «deputato al bancho», il quale avrebbe tenuto la contabilità delle entrate e delle uscite e redatto un «cunto infine delo anno» che, unitamente a tutti i contratti «autenticati dele venditione o arrendamenti dele intrate de dicta universita» e ai mandati relativi alle spese, sarebbe stato presentato ad un gruppo di razionali nominato dal Consiglio dei ventiquattro, con il compito di controllare la regolarità della gestione patrimoniale²¹⁹. Tutte le scritture della città, compresi i verbali delle assemblee consiliari, sarebbero state conservate in una cassa nella Cappella di S. Cataldo, le cui chiavi erano custodite dal capitano e dal Sindaco, oltre che da un nobile e da un popolare scelti tra i sei eletti²²⁰.

Regole così dettagliate servivano a prevenire che vi fossero «tumulti et disturbi» nell'elezione degli organi di governo e degli ufficiali municipali, nonchè per evitare che il governo venisse nelle mani di persone poco adatte a tali cariche amministrative, attirate esclusivamente da ragioni di lucro, in considerazione del fatto che per i detti uffici si pagavano ogni anno trecento ducati oltre gli emolumenti. Tali ragioni spinsero la stessa università a deliberare nel 1569 che «per to-

la tenuta della contabilità) risulta affidate ad altri ufficiali di governo come il cancelliere e il deputato del banco. Cfr. ALAGGIO, *Le pergamene*, cit., p. LXXXIV.

²¹⁷ Privilegio del 1º ottobre 1491, cit., §13.

²¹⁸ Ivi, §14.

²¹⁹ Ivi, §21.

²²⁰ Ivi, §24.

glierse il governo de persone inhabile quali procuravano intrare in detto governo per disegno et interesse di detti offitii» le cariche venissero affidate in parte a titolo gratuito (come il sindaco) e in parte «affittarsi in utile» (come gli uffici di catapano, mastri mercato, portararo e cancelliere)²²¹, risparmiando così i duecentocinquantadue ducati che costavano annualmente gli ufficiali municipali²²².

Nel tempo il sistema di amministrazione cittadina così delineato andò in crisi, in quanto la città, a causa di *mala gestio*, contrasse ingenti debiti pari a centosettamila ducati, per fronteggiare i quali occorreva trovare i necessari espedienti da parte di amministratori capaci e soprattutto portatori di interessi economici. Si legge infatti nella missiva del 18 luglio 1603 a firma del governatore della provincia di Terra d'Otranto, conte di Conversano, al re Filippo II, che:

[...] lo piu espediente et salutare rimedio è di fare il governo per lo regimento d'essa città di persone atte, idonee, sufficienti et facultose e di quelle c'hanno patito et patono ogni dì interesse di commissarii per lo debito d'essa città, nel quale si trovano obbligate, et il suo debito have agumentando per essersi fatta l'elettione per lo passato di persone che non pateno interesse et poco hanno curato attendere al beneficio et utile d'essa città²²³.

Il rimedio proposto per comporre tale situazione era quindi quello di conferire l'elettorato attivo proprio alla parte più ricca della città – ovvero a persone «atte et idonee, sufficienti et facultose» appartenenti alla nobiltà e alla borghesia – direttamente esposta al debito contratto e quindi desiderosa di redimersi e liberarsi dagli obblighi nei quali si trovavano e per i quali pativano «ogni dì persecuzione di

²²¹ Privilegio del 30 agosto 1569, in *Cod. Arch.*, n. 54, cc. 161r-166v.

²²² Nel documento vengono indicate le “provisioni” stabilite per i diversi ufficiali municipali, che ora venivano modificate: al sindaco erano corrisposti trentasei ducati annui con esenzione da tutta le gabelle; al mastrogjurato sessanta ducati per la durata della carica semestrale; ventiquattro ducati annui al cancelliere; sei ducati ai due catapani che si avvicendavano ogni quadrimestre; ventiquattro ducati annui all'ufficiale del banco; dodici ducati annui a ciascuno dei due portanari. *Ibidem*.

²²³ *Cod. Arch.*, doc. agg. n. 38, ff. 254r-257v. Verbale della seduta parlamentare del 23 luglio 1603, *Riforma del reggimento e governo della città*.

commissarii, in preda de' quali hanno abbandonato la loro robba, patria et famiglia». Occorreva infatti evitare che il governo della città cadesse ancora nelle mani di cittadini interessati, i quali avevano causato questi disordini e non avevano «osservato li buoni ordini stabiliti nelle consuetudini et pragmatiche del Regno». A tal fine l'università congregata in parlamento in data 2 luglio 1603 stabilì che venissero iscritte in un libro tutte le famiglie dei nobili della città e del popolo «quelle persone che sonno solite di governare, citra pregiudizio di quelli che litigano et pretendono essere ammessi al detto regimento»²²⁴. Esse si sarebbero riunite il 13 di luglio per eleggere un candidato per famiglia dell'età di almeno venticinque anni. Gli eletti si sarebbero poi riuniti il 17 di luglio e avrebbero proceduto ad imbussolare i loro nomi. «Un figliolo di cinque anni» avrebbe estratto ventiquattro nomi, otto nobili e sedici popolari, che avrebbero retto il governo municipale per un anno, purchè «quelli che si cavano da detta busciola non patischino alcun defetto per lo quale per disposizione di legge o per disposizione delle Regie Pragmatiche non potessero esercitare detto officio nel quale caso non s'havra ragione di dette cartoline: ma si cavaranno l'altre in fin che si finisci il numero de detti ventiquattro che non habbiano defetto per esercitare li detti ventiquattro che restaranno al governo predetto»²²⁵. A questi ultimi sarebbe spettato eleggere sindaco (con espresso divieto che fosse forestiero), mastri giurati, cancelliere e il deputato al banco.

²²⁴ Si legge nel verbale della seduta parlamentare del 23 luglio 1603 di Taranto, intitolato «Riforma del reggimento e governo della città»: «circa il capo de la forma del Regimento che in questo presente anno si descrivano in libro tutte le famiglie delli nobili di detta città et del populo quelle però sono solite di governare citra pregiudizio di quelli che litigano et pretendono essere ammessi al detto regimento».

²²⁵ Questo uso di notare in un libro tutte le famiglie patrizie e degli onorati del popolo si ritrova nei capitoli di Bitonto (1565), Cosenza (1565), Molfetta (1574), Sulmona (1574). Cfr. VINCI, *Regimento et governo*, cit., pp. 43-48.